Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 27 gennaio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 luglio 1940-XVIII, n. 1880.

Regolamento per i servizi e il personale della Regia Azienda Monopolio Banane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sull'istituzione del monopolio statale delle banane convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, modificato dal R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1938-XVI, n. 2086;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1648, sulle attribuzioni e il funzionamento del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane;

Visti il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, e il R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito « Regolamento per i servizi e il personale della Regia Azienda Monopolio Banane », firmato, d'ordine Nostro, insieme ai sette allegati, dal Ministro proponente e da quelli per le finanze, per la grazia e giustizia, per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto e nell'annesso regolamento.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — GRANDI — HOST VENTURI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 110. — MANCINI

PARTE I.

Regolamento per i servizi e il personale della Regia Azienda Monopolio Banane

TITOLO I.

ORGANI DELLA R. AZIENDA.
LORO ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO.

Art. 1.

Gli organi della R. Azienda Monopolio Banane sono:
il Consiglio di amministrazione e il suo presidente;
il Comitato direttivo;
il consigliere delegato.

Del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione è composto a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2086.

Ha le seguenti attribuzioni:

1° determina il programma di attività della R. Azienda e stabilisce le direttive per la sua applicazione;

2° delibera sul bilancio di previsione dell'anno finanziario successivo e sul conto consuntivo dell'anno finanziario precedente;

3° delibera sulle proposte di maggiori assegnazioni al bilancio e di quelle di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di rinnovamento del naviglio;

4° delibera sull'approvazione del conto economico di ciascuna delle attività esercitate dalla R. Azienda e sulle proposte formulate dal Comitato direttivo in ordine ai relativi servizi;

5° delibera i contratti ad asta pubblica o a licitazione privata quando l'importo superi le L. 100.000 e quelli a trattativa privata quando superi le L. 50.000;

6° delibera l'esecuzione dei servizi in economia quando l'importo superi le L. 30.000;

7° autorizza l'istituzione di giudizi quando il valore dell'oggetto controverso supera le L. 50.000, nonchè la transazione di vertenze quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o abbandona supera il valore di L. 20.000;

8° delibera i regolamenti generali riflettenti il funzionamento della Azienda e le sue facoltà in materia di acqui-

sti, trasporti ed alienazioni, nonchè i regolamenti concernenti l'ordinamento e il personale e quelli interni relativi ai servizi e alle forniture della R. Azienda;

9° esercita, nei confronti del personale di ruolo e a contratto, le attribuzioni che gli sono demandate dal presente regolamento per quanto attiene alla nomina, alle promozioni, al collocamento in quiescenza, agli esoneri ed ai licenziamenti, alle revoche e destituzioni;

10° delibera su tutto quanto altro dal presente regolamento è demandato alla sua competenza ed in genere su qualunque altra questione o proposta che il Comitato direttivo o il presidente ritengano sottoporgli nell'interesse della R. Azienda.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese.

L'avviso di convocazione deve essere fatto per iscritto, deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e fatto pervenire ai singoli componenti cinque giorni prima della seduta o almeno 24 ore prima della convocazione di urgenza.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione divengono esecutive soltanto dopo l'approvazione del Ministro per l'Africa Italiana.

Per le deliberazioni che importino comunque nuovi o maggiori oneri l'approvazione deve essere impartita di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

I componenti del Consiglio di amministrazione della R. Azienda Monopolio Banane sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, e non possono essere rimossi nè sospesi dal loro ufficio se non con le stesse norme seguite per la nomina.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate con decreto del Ministro per l'Africa Italiana ad un funzionario della R. Azienda.

Art. 5.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione, escluso il presidente, è corrisposto un assegno annuo di L. 6000.

Al segretario del Consiglio stesso è corrisposto un assegno annuo di L. 3000.

Tali assegni sono da assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Del presidente.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della R. Azienda, salvo delega al consigliere delegato nei rapporti e contrattazioni con i terzi.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

1) sovraintende a tutte le attività della R. Azienda vigilando che esse si svolgano in conformità delle norme di legge e di regolamento e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo;

2) impartisce direttive di carattere generale per lo svolgimento delle attività della R. Azienda;

3) tratta con i Ministeri e con gli altri organi della pubblica amministrazione centrale, periferica e coloniale, con la collaborazione del consigliere delegato;

4) adotta — d'intesa con il consigliere delegato — i provvedimenti di urgenza ritenuti necessari per assicurare la regolarità e sicurezza dei servizi, salvo, ove occorra, la successiva ratifica del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo, a seconda della competenza;

5) tratta le questioni di carattere riservato o di qualunque altra natura che ritenga di avocare a sè;

6) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, fissandone l'ordine dei lavori;

7) adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente regolamento.

Previa approvazione del Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'Africa Italiana:

a) nel mese di ottobre il progetto del bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) le proposte di maggiori assegnazioni al bilancio e quelle di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di rinnovamento del naviglio;

c) il conto economico di ciascuna delle attività esercitate dalla R. Azienda corredato da una relazione nella quale è data ragione dei fatti più rilevanti avvenuti, dei proventi, delle spese e delle modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscono di apportare ai vari servizi.

Del Comitato direttivo.

Art. 9.

Il Comitato direttivo è composto a norma del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2086, ed ha le seguenti attribuzioni:

1) stabilisce le norme e le tariffe per la esecuzione dei lavori a cottimo entro i limiti consentiti dai regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, ferme restando le norme generali in vigore;

2) ratifica le riduzioni e gli abbuoni sul prezzo delle banane per i rivenditori, accordati dal consigliere delegato ai termini dell'art. 10, n. 4;

3) approva i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata e dispone la esecuzione dei servizi in economia, quando l'approvazione non sia riservata al Consiglio di amministrazione;

4) autorizza l'istituzione di giudizi quando il valore dell'oggetto controverso non supera le L. 50.000, nonchè la transazione di vertenze quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o abbandona non supera il valore di L. 20.000;

5) delibera le richieste da rivolgersi all'Amministrazione dello Stato per il comando di funzionari tecnici presso la R. Azienda;

6) concede riduzioni e ristorni riguardanti i servizi del traffico marittimo;

7) nomina speciali commissioni per lo studio di questioni di particolare importanza;

8) predispone i progetti di regolamenti relativi all'ordinamento del personale, ai servizi e alle forniture della R. Azienda, nonchè i progetti di regolamenti generali riflettenti il funzionamento della R. Azienda in materia di acquisti, trasporti ed alienazioni;

9) emana i provvedimenti in genere riguardanti i bisogni della R. Azienda per i quali non sia richiesto l'intervento del Consiglio di amministrazione;

10) esamina le situazioni periodiche relative alla gestione e alla contabilità del bilancio, al patrimonio ed ai risultati economici;

11) delibera la ripartizione in uffici e reparti dei servizi di cui all'art. 14 determinandone le rispettive competenze;

12) delibera i movimenti dei capi dei servizi;

13) delibera le deleghe di attribuzioni ai funzionari dipendenti;

14) delibera i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale di ruolo e a contratto ed esamina i ricorsi contro le note di qualifica annuali;

15) propone il conferimento di incarichi ad estranei per studi e servizi da compiere nell'interesse dell'Azienda e la assunzione del personale a contratto necessario ai servizi terrestri e di navigazione;

16) esamina preliminarmente i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e tutti gli altri affari che il presidente ritenga di sottoporgli;

17) esamina i progetti del bilancio di previsione, il conto consuntivo, le proposte di variazioni al bilancio, i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di rinnovamento del naviglio; il conto economico di ciascuna delle attività esercitate dalla R. Azienda e relativa illustrazione analitica, con le eventuali proposte suggerite dallo studio e dall'esperienza concernenti i relativi servizi;

18) adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente regolamento.

Le deliberazioni del Comitato direttivo che determinino nuovi o maggiori oneri, divengono esecutive soltanto dopo l'approvazione del Ministro per l'Africa Italiana, che dovrà essere impartita di concerto con il Ministro per le finanze.

Del Consigliere delegato.

Art. 10.

Il consigliere delegato:

1) coadiuva il presidente in tutte le sue attribuzioni, sempre che ne sia richiesto, e lo sostituisce a sensi di legge nei casi di assenza o impedimento;

2) dirige, disciplina e coordina i servizi della R. Azienda in conformità delle direttive del presidente e delle deliberazioni del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione, vigilandone l'esecuzione;

3) autorizza l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese approvate dal Comitato direttivo e dal Consiglio di amministrazione;

4) concede riduzioni ed abbuoni sul prezzo delle banane fissato per i rivenditori, con le cautele stabilite dal regolamento sul funzionamento dei servizi della R. Azienda, salva la ratifica del Comitato direttivo;

5) ordina i pagamenti nei limiti del bilancio approvato nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

6) provvede alle trattative ed intese preliminari concernenti contratti e convenzioni in genere, entro i limiti delle autorizzazioni concesse dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato direttivo e firma eventualmente i relativi schemi;

7) dispone i movimenti del personale, tranne che per i capi dei servizi e concede al personale i congedi, quando le esigenze dei servizi lo consentano;

8) concede sussidi e premi di operosità e rendimento al personale, osservate le disposizioni di carattere generale vigenti in materia e quelle del presente regolamento.

Art. 11.

La corrispondenza riguardante le questioni e i provvedimenti adottati ai termini del precedente art. 8, n. 4, deve portare la duplice firma del presidente e del consigliere delegato. In caso di assenza od impedimento di uno di essi, detta corrispondenza sarà firmata dall'altro e da un componente il Comitato direttivo. Nel caso di assenza od impedimento di entrambi i predetti, sarà firmata da due componenti il Comitato direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del consigliere delegato le funzioni di cui all'art. 10 saranno affidate temporaneamente, mediante decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto quello per le finanze, ad uno dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'Amministrazione della R. Azienda Monopolio Banane è soggetta alle disposizioni della legge e del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato in quanto non siano modificate dalle disposizioni del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, modificato dal R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2086, e dalle presenti norme.

Per altro, le disposizioni contenute nel titolo I della legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato concernenti i casi nei quali deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, non sono applicabili alla R. Azienda.

TITOLO II.

ORDINAMENTO CENTRALE E PERIFERICO DELLA R. AZIENDA.

Art. 13.

La R. Azienda Monopolio Banane ha la sede centrale in Roma ed organi periferici, distinti in Agenzie generali, Agenzie e Ispettorati di zona.

SEZIONE I. — *Ordinamento centrale.*

Art. 14.

La sede centrale dirige e coordina tutti i servizi aziendali, invigila sul loro funzionamento ed è costituita come segue:

a) Segreteria centrale;

b) Direzione degli uffici amministrativi;

c) Direzione dei servizi marittimi;

d) Direzione dei servizi commerciali e del controllo e sviluppo della produzione;

e) Ufficio centrale di ragioneria.

Della sede centrale, alla diretta dipendenza del presidente, fa altresì parte un Ispettorato generale al quale è demandato l'espletamento di incarichi ispettivi inerenti a servizi di gestione commerciale che la presidenza ritenga di affidargli direttamente, nonchè l'organizzazione e la direzione dei Servizi ispettivi commerciali.

I Servizi possono essere suddivisi in Uffici e questi in Reparti. La ripartizione in Uffici e Reparti nonchè l'attri-

buzione dei compiti specifici di ciascun Servizio, Ufficio o Reparto e dell'Ispettorato generale è disposta con deliberazione del Comitato direttivo.

Art. 15.

La Segreteria centrale presiede alla trattazione degli affari generali e riservati della Presidenza, allo studio ed elaborazione delle proposte di iniziativa del presidente e del consigliere delegato e predisposizione degli atti per la loro presentazione al Consiglio di amministrazione od al Comitato direttivo, alla preparazione dei provvedimenti legislativi o regolamentari interessanti l'attività o la difesa del Monopolio, al servizio contratti, assicurazioni e contenzioso, alla stampa e propaganda, all'archivio generale e riservato, al protocollo e in genere al collegamento dei rapporti tra tutti gli organi della R. Azienda, sia centrali che periferici, nonchè alla gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 16.

Gli Uffici amministrativi provvedono al coordinamento amministrativo degli organi della R. Azienda, sia centrali che periferici, al rilevamento dei costi ed ai servizi di statistica, ai servizi ispettivi amministrativi, all'amministrazione del patrimonio, al servizio di economato, all'amministrazione del personale, escluso quello navigante, alla gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 17.

I Servizi marittimi presiedono a tutto quanto concerne il traffico marittimo, l'esercizio della navigazione ed i servizi tecnici relativi, l'amministrazione e l'assicurazione del personale navigante, la gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 18.

I Servizi commerciali e del Controllo e sviluppo della produzione:

a) presiedono all'acquisto ed alla vendita delle banane nel Regno, nei territori dell'Impero, nelle isole dell'Egeo ed all'estero, alle operazioni inerenti all'imbarco e sbarco delle banane ed al trasporto terrestre, ai rapporti con i concessionari di vendita ed alla disciplina del mercato interno;

b) controllano l'andamento della produzione e studiano l'applicazione delle norme tecnico-agrarie utili al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione bananiera, provvedono agli studi ed alle statistiche sul commercio bananiero, controllano il confezionamento degli imballaggi e attendono agli studi sperimentali necessari per migliorare il condizionamento ed il trasporto delle banane;

c) provvedono alle statistiche sull'andamento della produzione, alla gestione delle aziende sperimentali, agrarie, industriali;

d) presiedono all'attività ispettiva tecnico-agricola in Somalia a mezzo di ispettori dipendenti amministrativamente e disciplinarmente dall'Agenzia generale di Merca nonchè alle sperimentazioni per lo sfruttamento industriale dei prodotti e sottoprodotti del banano ed all'attività commerciale inerente all'industrializzazione dei detti prodotti e sottoprodotti;

e) provvedono alla gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 19.

L'Ufficio centrale di ragioneria esercita le funzioni di istituto e quelle previste dall'ordinamento amministrativo-contabile della R. Azienda e dalle altre norme regolamentari.

Al funzionamento di detto Ufficio si provvede con personale dei ruoli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, coadiuvato dal personale di ruolo o a contratto dell'Azienda medesima di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 del presente regolamento.

La spesa lorda relativa al personale assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato sarà rimborsata all'Amministrazione di provenienza sul bilancio della R. Azienda unitamente ad un contributo pari al 10 % degli stipendi lordi.

SEZIONE II. — *Ordinamento periferico.*

Art. 20.

Gli organi periferici si distinguono in:

a) Organi a gestione diretta (Agenzie generali);

b) Organi in concessione (Agenzie);

c) Organi di vigilanza e controllo (Ispettorati di zona).

Essi dipendono dalla sede centrale e svolgono le funzioni previste dal presente regolamento secondo le disposizioni e le direttive da quella emanate.

Art. 21.

Sono istituiti nel Regno nove Ispettorati di zona.

A ciascuna zona è addetto un ispettore.

Gli Ispettorati di zona vigilano sull'osservanza delle norme relative al commercio delle banane da parte dei concessionari di vendita, dei rivenditori dettaglianti ed ambulanti e provvedono a tutto quanto altro venga loro commesso dalla Sede centrale.

Nelle zone di approdo gli ispettori provvedono altresì al controllo delle operazioni portuali di sbarco delle banane, nell'interesse della R. Azienda.

Art. 22.

Le Agenzie generali hanno sede a Genova, Venezia e Merca, quest'ultima con sezione a Chisimaio.

L'Agenzia generale di Genova provvede a tutti i servizi esecutivi della R. Azienda per il versante del Tirreno; quella di Venezia a tutti i servizi esecutivi per il versante dell'Adriatico.

L'Agenzia generale di Merca provvede a tutti i servizi esecutivi della R. Azienda per la Somalia Italiana, nonchè alla rappresentanza della R. Azienda presso il Governo della Somalia, presso i concessionari di produzione di banane ed in genere presso tutti gli organi interessati alla produzione stessa.

Dalla Agenzia generale di Merca dipendono, ai soli effetti amministrativi e disciplinari, i servizi ispettivi tecnici agricoli in Somalia, disimpegnati da appositi ispettori in numero non superiore a dieci.

All'Agenzia generale di Merca può essere anche affidata la vigilanza della coltivazione diretta su concessioni fatte alla R. Azienda.

La dipendente Sezione di Chisimaio provvede a tutti i servizi inerenti ai rapporti diretti con i produttori di Giuba.

Art. 23.

I servizi periferici in concessione sono affidati alle:

Agenzie di { Napoli per il Tirreno;
Ancona, Fiume, Trieste per l'Adriatico;
Massaua e Mogadiscio per l'A.O.I.

Art. 24.

La competenza territoriale di ciascun Ispettorato di zona e quella di ciascuna Agenzia generale sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

PARTE II.

Ordinamento del personale della R. Azienda

Art. 25.

Il personale della R. Azienda Monopolio Banane è costituito da:

a) personale amministrativo di ruolo con funzioni direttive e ispettive;

b) personale di gestione tecnico e amministrativo con contratto a termine;

c) personale navigante di stato maggiore con contratto a termine;

d) personale navigante di bassa forza con contratto a termine.

Art. 26.

Non possono essere impiegati, di ruolo o a contratto, della R. Azienda i parenti fino al 4° grado di persone interessate alla produzione o al commercio delle banane e ad ogni altra attività connessa con quella della R. Azienda.

TITOLO I.

PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO CON FUNZIONI DIRETTIVE E ISPETTIVE.

Art. 27.

Per le funzioni amministrative di carattere direttivo e ispettivo della R. Azienda Monopolio Banane è istituito il ruolo di gruppo A di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Salvo quanto è diversamente stabilito nel regolamento medesimo al personale di detto ruolo, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento di attività e di quiescenza, si applicano il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, nonchè il testo unico delle leggi sulle pensioni del personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Al personale medesimo è corrisposta l'aggiunta di famiglia nella misura, alle condizioni e con le norme stabilite per i dipendenti dalle Amministrazioni statali.

Art. 28.

I posti di grado iniziale del ruolo di cui all'articolo precedente sono conferiti mediante pubblico concorso.

Per l'ammissione al concorso il candidato:

non deve aver superato il trentesimo anno di età, salvi i limiti più elevati consentiti dalle disposizioni vigenti;

deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche o di altre lauree equipollenti;

deve essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione nei ruoli del personale civile della Amministrazione dello Stato.

Le prove degli esami sono scritte e orali e vertono sul programma di cui all'allegato VI del presente regolamento.

I concorsi sono banditi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del presidente, pubblicato non meno di due mesi prima della data stabilita per la presentazione delle domande, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 29.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo è costituita:

di un Consigliere di Stato o di un magistrato della Corte dei conti, presidente;

di un funzionario di grado non inferiore al 6° del ruolo del personale amministrativo della R. Azienda;

di un funzionario del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana e di uno del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un docente di materie giuridiche o economiche di una Università o Istituto superiore del Regno.

Funzionerà da segretario un impiegato di grado non inferiore al 9° del ruolo amministrativo della R. Azienda.

Art. 30.

Le promozioni al grado 8° del ruolo di cui all'art. 27 vengono conferite, per due terzi dei posti disponibili, mediante esame di concorso per merito distinto, a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, e per un terzo, in base a graduatoria di merito, ai sensi delle disposizioni contenute nel R. decreto 22 novembre 1937, n. 1933, modificato dal R. decreto 19 maggio 1938, n. 617.

Le prove degli esami sono scritte e orali, e vertono sul programma di cui all'allegato VII del presente Regolamento.

Al concorso possono partecipare, oltre che i funzionari dei gradi 9°, 10°, 11°, del ruolo medesimo che si trovino nelle condizioni prescritte dal citato R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, e successive modificazioni, anche gli impiegati a contratto della R. Azienda in possesso di uno dei diplomi di laurea da indicarsi nel provvedimento che indice il concorso, che siano rivestiti di grado non inferiore al 9° della 1ª categoria di cui all'allegato II del presente regolamento e abbiano un'anzianità complessiva di servizio presso la Regia Azienda di almeno 8 anni.

La Commissione esaminatrice è costituita:

di un Consigliere di Stato o di un magistrato della Corte dei conti, presidente;

di un funzionario del ruolo amministrativo della Regia Azienda e di uno del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 6°;

di due docenti universitari o di Istituto d'istruzione superiore.

Funzionerà da segretario un impiegato di grado non inferiore al 9° del ruolo amministrativo della R. Azienda.

Art. 31.

Gli aumenti periodici di stipendio sono conferiti con provvedimento del presidente.

Art. 32.

La Commissione di disciplina è composta da un capo servizio con funzioni di presidente e da due impiegati di grado non inferiore al 6° di cui uno scelto tra il personale a contratto.

Al principio di ogni anno il presidente nomina, oltre ai predetti, due membri supplenti della Commissione di disciplina, scegliendoli tra il personale di ruolo e a contratto di grado non inferiore al 6°.

Alle sedute della Commissione interviene con funzioni di relatore il capo dell'Ufficio personale.

Un impiegato del ruolo direttivo ispettivo funziona da segretario.

La Commissione, esaurito il procedimento disciplinare, rassegna gli atti con le proprie conclusioni al Comitato direttivo cui spetta decidere in definitiva.

I provvedimenti, peraltro, che importino revoca, destituzione o licenziamento, come quelli di esonero nei casi previsti dalla legge, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Sono altresì deliberati dal Consiglio di amministrazione i provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio per collocamento a riposo del personale.

Art. 33.

Il personale amministrativo di ruolo è addetto in via normale alla Sede centrale ma, ove necessità di servizio lo richiedano, può essere destinato in servizio anche presso le Agenzie generali.

Tanto il personale amministrativo di ruolo, quanto il personale assunto con contratto a termine, può, per necessità di servizio, essere assegnato a funzioni diverse da quelle proprie del grado che riveste.

La facoltà di cui al precedente comma non può essere esercitata che nell'ambito della categoria cui il personale appartiene.

Art. 34.

Sono applicabili agli impiegati di ruolo della R. Azienda Monopolio Banane le disposizioni che regolano la concessione dei premi di operosità e rendimento per gli impiegati delle Amministrazioni statali.

Art. 35.

Al personale delle altre Amministrazioni civili statali, comandato a prestar servizio presso la R. Azienda ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, verrà corrisposta una indennità mensile non eccedente l'eventuale differenza fra l'ammontare complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo di cui detto personale risulta in godimento presso l'Amministrazione cui appartiene e quello per stipendio e supplemento di servizio attivo connesso al grado previsto dagli allegati I, II e III al presente regolamento, se ed in quanto eserciti effettivamente le funzioni inerenti a tale grado e il relativo posto venga mantenuto scoperto.

L'attribuzione dell'indennità predetta è fatta con deliberazione del Comitato direttivo da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'Africa Italiana e di quello per le finanze.

TITOLO II.

PERSONALE DI GESTIONE TECNICO E AMMINISTRATIVO CON CONTRATTO A TERMINE.

Art. 36.

Il personale di cui all'art. 25 lettera *b*) è assunto mediante contratto a termine con le modalità stabilite dal presente regolamento ed è destinato ai servizi commerciali e del controllo e sviluppo della produzione o a quelli marittimi presso la Sede centrale o presso le Agenzie generali o presso l'Ufficio centrale di ragioneria.

Ove necessità di servizio lo richiedano, detto personale può essere anche destinato ai servizi amministrativi o di segreteria ed agli uffici dipendenti.

Il personale a contratto è classificato nelle seguenti categorie:

Categoria 1ª. — Personale in possesso di laurea o di titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti d'istruzione superiore del Regno, assunto per disimpegnare funzioni corrispondenti a quelle del personale statale dei ruoli di gruppo *A;*

Categoria 2ª. — Personale in possesso di titoli di studio di istituto medio di 2° grado o equipollenti, assunto per disimpegnare mansioni di carattere ausiliario corrispondenti a quelle del personale statale dei ruoli di gruppo *B;*

Categoria 3ª. — Personale in possesso di titoli di studio di istituto medio di 1° grado od equipollenti, assunto per disimpegnare mansioni corrispondenti a quelle del personale statale dei ruoli di gruppo *C;*

Categoria 4ª. — Personale subalterno.

Art. 37.

Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti al P.N.F. o alla G.I.L.;

b) essere cittadini italiani, di razza ariana e possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

c) essere di età non minore dei 18 anni, nè maggiore di 35 per gli aspiranti alla 1ª categoria e non maggiore di 30 per gli aspiranti alle altre categorie. Detto limite di età è elevato quando ne ricorrano le condizioni, in conformità alle disposizioni concernenti gli impieghi statali.

Si prescinde dal limite di età per coloro che hanno prestato servizio presso altre Amministrazioni statali o parastatali o presso enti di interesse nazionale con funzioni analoghe a quelle per le quali vengono assunti;

d) avere ottemperato agli obblighi militari derivanti dalle vigenti leggi sul reclutamento;

e) essere di sana e robusta costituzione e non avere gravi imperfezioni fisiche visibili. La R. Azienda si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e politica in conformità dell'indirizzo nazionale del Fascismo;

g) essere in possesso del titolo di studio prescritto per la categoria cui aspirano. La determinazione della facoltà o del corso di istruzione cui il titolo di studio deve riferirsi è fatta di volta in volta dal Consiglio di amministrazione;

h) dichiarare di accettare qualsiasi destinazione.

L'accertamento dei sopra cennati requisiti è effettuato insindacabilmente dall'Amministrazione.

Alla domanda di assunzione gli aspiranti debbono unire i titoli diretti a comprovare la specifica competenza nei servizi pei quali debbono essere assunti.

Art. 38.

Il quantitativo massimo di personale a contratto che la R. Azienda Monopolio Banane può mantenere in servizio per ciascun grado e categoria, le qualifiche ed il relativo trattamento economico sono stabiliti dagli allegati II, III, IV e V al presente regolamento.

Al personale a contratto è dovuta l'aggiunta di famiglia nella misura, alle condizioni e con le norme stabilite per i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali.

Le donne possono essere assunte a contratto unicamente per disimpegnare mansioni di dattilografia e stenodattilografia nei limiti della dotazione di posti fissata per i gradi 13° e 12° della tabella del personale a contratto di terza categoria (allegato IV).

Detto personale femminile non può conseguire promozioni a gradi superiori all'11° della categoria medesima.

Art. 39.

All'assunzione del personale a contratto provvede il Consiglio di amministrazione della R. Azienda, osservate le disposizioni del presente regolamento.

L'assunzione in servizio è fatta per un triennio. Il primo biennio viene considerato come periodo di prova durante il quale l'impiegato potrà essere licenziato ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.

Successivamente il licenziamento del personale a contratto prima della scadenza del medesimo, potrà essere effettuato dalla R. Azienda per i seguenti motivi:

a) incapacità o scarso rendimento;

b) cattiva condotta morale e politica;

c) gravi motivi disciplinari;

d) soppressione di servizi o riduzioni dei medesimi e del personale.

Non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto. La riconferma ha luogo secondo le norme dell'art. 44.

Art. 40.

Per l'assunzione in servizio degli impiegati a contratto rimangono ferme le norme a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex-combattenti e reduci in genere, di coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, nonchè dei coniugati, stabilite, rispettivamente, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2276; dall'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92; dall'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, dall'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, e dal R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Rimangono ferme altresì le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125.

Art. 41.

Il personale a contratto, salvo quello di 4ª categoria la cui nomina è fatta per libera scelta, è assunto nel grado iniziale di ciascuna categoria per pubblico concorso in base ai titoli e all'esito di un esame teorico pratico cui ogni aspirante riconosciuto in possesso dei requisiti prescritti deve essere sottoposto.

La determinazione dei titoli di servizio che gli aspiranti debbono esibire ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 37 è fatta dal Consiglio di amministrazione il quale stabilirà altresì, in relazione alla specifica competenza da richiedersi negli assumendi, oltre a quanto è prescritto dal medesimo art. 37, lettera *f*), le modalità e i programmi dell'esame. Tali programmi debbono prevedere almeno una prova scritta sulle materie attinenti all'impiego che l'aspirante deve trovare presso la R. Azienda.

La Commissione esaminatrice è costituita:

dal consigliere delegato o altro membro del Consiglio di amministrazione, presidente;

dal capo dei servizi cui il personale da assumere deve essere assegnato;

da un impiegato della R. Azienda addetto ai servizi medesimi di grado non inferiore al 7°;

da due esperti nelle materie oggetto dei servizi pei quali il personale è da assumere.

Un impiegato di grado non inferiore al 9° del ruolo amministrativo esercita le funzioni di segretario.

Art. 42.

E' consentita l'assunzione di personale a contratto in gradi superiori a quelli iniziali soltanto per posti della categoria 1ª che non possano essere coperti mediante promozione, o perchè gli impiegati del grado inferiore non posseggano i requisiti prescritti o perchè non siano ritenuti idonei alle funzioni connesse al posto da conferire.

Nel caso previsto dal comma precedente gli aspiranti debbono dimostrare di avere lodevolmente disimpegnato come impiegati presso Amministrazioni statali, Enti di diritto pubblico o presso Enti di interesse nazionale, mansioni analoghe a quelle dei servizi pei quali debbono essere assunti o di avere svolte attività inerenti ai servizi medesimi per almeno 15, 12, 10, 8, 6 e 5 anni a seconda che trattisi di conferimento di posti equiparati, rispettivamente, ai gradi 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° o altrimenti che siano già provvisti presso una delle predette Amministrazioni, di un trattamento di carattere fisso e continuativo almeno uguale a quello inerente all'impiego a contratto.

La valutazione dei titoli degli aspiranti è fatta da una commissione costituita nei modi indicati al precedente articolo 41.

I criteri che la Commissione intende seguire nella valutazione dei titoli debbono essere chiaramente esposti e motivati nel verbale della sua prima adunanza e nella relazione al Consiglio di amministrazione.

Quando i posti da conferire siano più di uno nello stesso grado o più di uno siano gli aspiranti ad unico posto, la Commissione formula la graduatoria degli idonei e le nomine saranno disposte dal Consiglio di amministrazione nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima.

L'assunzione in servizio avviene col trattamento economico iniziale stabilito per il grado di assegnazione dall'allegato II, al presente regolamento.

Art. 43.

Le competenze di carattere continuativo di cui agli allegati II. III, IV e V sono al lordo delle ritenute prescritte, compresa quella di cui al successivo art. 53.

Il pagamento verrà effettuato alle scadenze e con le norme in vigore per gli impiegati statali di ruolo, in quanto applicabili.

Art. 44.

Le riconferme in servizio si effettuano per periodi triennali.

La riconferma è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Non è ammessa la rinnovazione del contratto per gli impiegati che negli ultimi due anni hanno riportato qualifica inferiore al « buono ».

La domanda di rinnovazione del contratto deve essere presentata dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del triennio e senza che sia intervenuta da parte della R. Azienda la esplicita comunicazione della rinnovazione del contratto, dà diritto soltanto alla corresponsione degli assegni per il periodo di servizio prestato oltre tale data.

L'impiegato a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio, deve dare un preavviso per iscritto di non meno di due mesi.

Art. 45.

Le promozioni di grado sono conferite dal Consiglio di amministrazione al personale assunto a contratto delle categorie 1ª e 2ª per merito comparativo; al personale delle categorie 3ª e 4ª per anzianità congiunta al merito.

Nessun impiegato può ottenere la promozione al grado superiore se non abbia compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore della stessa categoria, salvo che per le promozioni al grado 10° della 1ª e 2ª categoria, per conseguire le quali occorrono le anzianità stabilite per le corrispondenti promozioni del personale statale di ruolo dei gruppi *A* e *B*.

Art. 46.

Entro il mese di gennaio di ogni anno sono compilate per ciascun impiegato, dal capo dell'Ufficio cui è addetto, le note di qualifica con norme analoghe a quelle stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Art. 47.

Il personale a contratto viene iscritto in ordine di anzianità di servizio in appositi elenchi suddivisi nelle categorie previste dal precedente art. 36.

Art. 48.

L'Ufficio del personale presso la Sede centrale terrà per ogni impiegato a contratto uno stato matricolare con tutti i dati e le notizie che si riterranno necessarie.

L'impiegato deve comunicare all'Ufficio predetto, per via gerarchica, tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

Art. 49.

Agli impiegati a contratto è vietato:

a) qualunque impiego privato e l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio;

b) ogni occupazione che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia reputata conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio e col decoro della Regia Azienda.

Art. 50.

Per quanto altro non sia stabilito dalle presenti norme e dall'ordinamento dei servizi cui gli impiegati a contratto sono addetti, valgono per il personale medesimo le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico per gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali, in quanto applicabili.

La Commissione di disciplina per il personale a contratto è quella prevista dal precedente art. 32, le cui disposizioni si applicano anche a detto personale.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può essere concessa al personale a contratto per un periodo superiore a mesi sei.

Le sospensioni del servizio dipendenti da congedi ordinari e straordinari o da aspettative da qualsiasi causa determinate non prorogano la durata del contratto.

Il contratto, per altro, può essere rinnovato anche quando l'impiegato si trovi nelle indicate posizioni di aspettativa o di congedo.

Art. 51.

In caso di servizi fuori dalla sede di ufficio, al personale a contratto è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di soggiorno nella stessa misura e con le stesse norme vigenti per il personale civile di ruolo dello Stato di gruppo e grado equiparato.

Art. 52.

Agli impiegati a contratto possono essere conferiti premi di operosità e rendimento nella misura e con le limitazioni stabilite per il personale civile di ruolo dello Stato.

E' in facoltà del Comitato direttivo di maggiorare di non oltre il 30 % i premi di operosità e rendimento per gli impiegati più meritevoli aventi un grado di equiparazione inferiore al 6°.

Il Consiglio di amministrazione può semestralmente concedere gratificazioni al personale a contratto nella stessa misura autorizzata di volta in volta per il personale statale, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana e di quello per le finanze.

Agli impiegati a contratto addetti a servizi economici di particolare delicatezza che per il loro contributo di iniziativa individuale se ne rendano meritevoli, il Consiglio di amministrazione può concedere speciali premi.

La relativa deliberazione deve contenere la motivazione della concessione e la dimostrazione dei benefici conseguiti dalla R. Azienda in dipendenza delle iniziative che si vogliono premiare e la sua esecutorietà è subordinata all'approvazione del Ministro per l'Africa Italiana e di quello per le finanze.

Art. 53.

Al trattamento di previdenza del personale a contratto la R. Azienda provvede mediante stipulazione di una polizza di assicurazione nella forma da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Il premio relativo viene ripartito fra la R. Azienda e il personale in misura paritetica; la quota a carico della R. Azienda non può però comunque superare l'8 % dello stipendio lordo. Le quote a carico del personale vengono trattenute sullo stipendio mensile lordo.

Ogni operazione sulla polizza che venisse richiesta dall'impiegato deve essere autorizzata dal Comitato direttivo.

La polizza deve essere intestata all'impiegato e vincolata a favore della R. Azienda fino al giorno della cessazione dal servizio.

Il trattamento assicurativo previsto dal presente articolo esclude il diritto a qualsiasi altro trattamento di previdenza e ad ogni indennità di licenziamento.

Art. 54.

Perde il diritto alla liquidazione del trattamento assicurativo previsto dal precedente articolo, il personale a contratto che cessa dal servizio per condanna penale che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oppure per perdita della cittadinanza italiana.

Agli impiegati licenziati per le cause indicate alle lettre b) e c) dell'art. 39, viene corrisposto il valore di riscatto della polizza ridotto delle quote di premio versate dalla R. Azienda e dei relativi interessi.

In caso di dimissioni, qualora l'impiegato abbia dato il preavviso di almeno due mesi di cui all'ultimo comma dell'art. 44, gli spetta per intero il trattamento assicurativo afferente ai periodi triennali già ultimati, oltre alla parte del valore di riscatto della polizza per il periodo triennale in corso relativa alle quote di premio versate dal dimissionario.

L'impiegato a contratto che cessa dal servizio per dimissioni senza aver dato il preavviso di cui al precedente comma, perde il diritto all'intero trattamento assicurativo, anche per i periodi triennali già scaduti.

Art. 55.

Qualora per qualsiasi motivo lo stipendio del personale a contratto sia ridotto o sospeso viene corrispondentemente ridotto o sospeso il premio assicurativo sia per la quota a carico della R. Azienda che per quella a carico del personale, salva la facoltà per quest'ultimo di corrispondere integralmente il premio a proprio totale carico.

In caso di morte del personale a contratto il trattamento assicurativo viene concesso alla vedova ed ai figli legittimi o legittimati, e, in mancanza, agli altri parenti non oltre il secondo grado.

Art. 56.

Le somme non attribuite al personale nei casi indicati all'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 sono introitate dall'Azienda in conto « entrate eventuali ».

Art. 57.

Il contratto è costituito:

a) di un atto di sottomissione specificante le generalità dell'impiegato ed il trattamento di categoria e di grado a norma delle annesse tabelle II, III, IV e V.

b) di un esemplare del presente regolamento.

Art. 58.

Il Consiglio di amministrazione può affidare speciali studi interessanti i servizi della R. Azienda, che richiedono singole specializzazioni tecniche, a persone estranee particolarmente competenti.

Gli incarichi sono conferiti di volta in volta ed hanno carattere puramente temporaneo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero per l'Africa Italiana e da quello per le finanze, determinerà la presumibile durata degli incarichi e, in base alla loro importanza, la relativa retribuzione che non potrà eccedere la misura dell'indennità giornaliera di soggiorno stabilita per il grado quarto dalle disposizioni che regolano le indennità di missione per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Per speciali necessità di servizio di carattere temporaneo la R. Azienda può avvalersi della consulenza di funzionari statali specializzati in particolari rami amministrativi e tecnici, richiedendone la designazione alle Amministrazioni dalle quali i funzionari medesimi dipendono.

La relativa retribuzione sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio di amministrazione con gli stessi criteri fissati dal terzo comma del presente articolo.

TITOLO III.

PERSONALE NAVIGANTE.

Art. 59.

Gli stipendi o paghe e le indennità al personale navigante di stato maggiore e di bassa forza dipendente dalla R. Azienda come pure le norme per disciplinare l'assunzione e lo stato giuridico del personale medesimo saranno stabilite con separato regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 60.

Nella prima attuazione del presente regolamento i posti del ruolo amministrativo di cui all'allegato I potranno essere conferiti mediante:

a) trasferimenti del personale statale di ruolo dello stesso gruppo e grado in servizio presso la R. Azienda Monopolio Banane che ne faccia domanda entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento e consegua parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Detto trasferimento è consentito alle medesime predette condizioni anche nei riguardi del personale statale dello stesso grado che ai sensi dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, abbia titolo ad essere transitoriamente considerato di gruppo A, e che almeno dal 30 giugno 1939 disimpegna presso la R. Azienda funzioni direttive.

Il collocamento nel ruolo avverrà in ciascun grado secondo l'anzianità di grado;

b) conferimento dei posti vacanti nei gradi 9°, 10° e 11°, dopo l'applicazione della precedente lettera a), mediante concorso per titoli, prescindendo dal limite di età, tra il personale che alla data del 30 giugno 1939-XVII, si trovava in servizio presso la R. Azienda esercitandovi lodevolmente, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, le mansioni del grado da conferire, e purchè si verifichino le seguenti condizioni:

— che alla data del provvedimento che indice il concorso il personale si trovi tuttora alle dipendenze della R. Azienda;

— che il personale medesimo sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione in detto ruolo, nonchè degli altri requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), g) e h) del precedente art. 37;

— che fruisca di un trattamento economico non inferiore a quello inerente al grado da conferire;

c) concorso per esami per il conferimento dei posti vacanti nel grado 8°, dopo l'applicazione delle precedenti lettere a) e b) riservato al personale statale di gruppo A, di grado inferiore all'8°, in servizio alla data del 30 giugno 1939-XVII, presso la R. Azienda, nonchè agli impiegati inquadrati nei gradi 9°, 10° e 11° ai sensi dei precedenti commi.

I vincitori del concorso conseguono la nomina quando abbiano compiuta l'anzianità di sei anni richiesta dall'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione all'esame di merito distinto.

Qualora le nomine al grado 8° non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria d'esame, le nomine stesse saranno disposte con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari promossi con riserva di anzianità ai sensi del precedente comma non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7°, fino a quando non siano scrutinabili per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8° anche i funzionari che quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado, in base ai precedenti commi, li precedano in ruolo.

Art. 61.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al punto *c*) del precedente articolo è costituita nei modi indicati all'art. 30 e il programma di esami è quello di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Art. 62.

Al personale avventizio nominato in ruolo ai sensi dell'art. 60, comma *b*), potrà essere conservata, a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, l'eventuale eccedenza tra l'importo complessivo del trattamento di cui risulta fornito, quale avventizio, per retribuzione ed aggiunta di famiglia o caroviveri, e l'importo complessivo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, annesso al posto di ruolo.

La concessione è fatta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze, osservata la disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Al personale avventizio maschile inquadrato con contratto a termine ai sensi degli articoli 64 e seguenti del presente regolamento, l'eventuale concessione dell'assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio sarà attribuito a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione anche nei riguardi della misura. La relativa deliberazione sarà esecutiva soltanto dopo l'approvazione del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

Nessun assegno personale potrà comunque essere attribuito al personale femminile in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento che venga inquadrato con contratto a termine.

Art. 63.

Fino a quando non saranno effettivamente coperti tutti i posti del ruolo di cui all'allegato I e sempreché i posti stessi non siano temporaneamente attribuiti ai funzionari dello Stato comandati presso la R. Azienda ai termini del precedente art. 35, è in facoltà del Consiglio di amministrazione di assumere in eccedenza alla dotazione di posti prevista per ciascun grado dall'allegato II, personale di 1ª categoria con contratto a termine, osservate le disposizioni del presente regolamento, in corrispondenza del numero delle vacanze esistenti in ciascuno dei gradi di cui è costituito il ruolo predetto.

Per tutto il tempo in cui resteranno in servizio detti contrattisti dovrà essere mantenuto scoperto in ciascuno dei gradi del ruolo medesimo un corrispondente numero di posti.

Art. 64.

Il personale avventizio in servizio presso la R. Azienda alla entrata in vigore del presente regolamento che aspiri alla assunzione mediante contratto a termine presso l'Azienda stessa, deve presentare domanda entro i termini che saranno fissati dal Consiglio di amministrazione, corredandola oltre che dei documenti di cui all'art. 37, dei titoli che con la stessa deliberazione consiliare saranno richiesti.

Per il personale, per altro, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento disimpegni presso la R. Azienda da almeno un anno, in modo lodevole e continuativo, mansioni di copia e dattilografia e aspiri all'assunzione mediante contratto a termine per i servizi medesimi, può prescindersi dal possesso del requisito di cui alla lettera *f*) del predetto art. 37.

Art. 65.

Le domande corredate dai relativi documenti saranno esaminate da apposita Commissione costituita da un rappresentante del P.N.F. che la presiede, da due membri estranei designati dal Consiglio di amministrazione e da due componenti il Consiglio di amministrazione.

E' in facoltà del Consiglio di aggregare alla Commissione membri tecnici anche estranei all'Azienda in numero non superiore a due.

Il Consiglio di amministrazione, in base al parere manifestato dalla predetta Commissione, decide insindacabilmente circa l'accettazione delle singole domande.

Il personale avventizio che non abbia presentata la domanda documentata nei termini stabiliti dal precedente articolo, o la cui domanda non sia stata accolta, è licenziato.

Art. 66.

Gli aspiranti le cui domande siano state accolte e che siano da inquadrare nelle categorie I, II e III vengono sottoposti all'esame teorico pratico previsto dall'art. 41 per le normali assunzioni di personale a contratto.

A detti esami presiede la stessa Commissione di cui all'articolo precedente la quale, stabiliti i criteri per l'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla nomina in base ai titoli esibiti, alle mansioni disimpegnate presso la R. Azienda e alla prova di esame, ne forma la graduatoria distintamente per categoria.

Le proposte di inquadramento a gradi superiori all'iniziale possono essere fatte dalla Commissione di cui al precedente articolo, soltanto nel caso di aspiranti che presso la R. Azienda già disimpegnano funzioni del grado da attribuire, che posseggano i requisiti di anzianità fissati dallo art. 42, secondo comma, valutando a detto fine anche i servizi anteriormente prestati presso Aziende commerciali o marittime, nonchè le attività professionali o comunque attinenti ai compiti loro assegnati presso la R. Azienda, svolte anteriormente all'assunzione e che fruiscano presso la R. Azienda medesima di un trattamento economico non inferiore a quello del grado da attribuire. Può prescindersi da quest'ultimo requisito per le proposte di inquadramento a gradi non superiori all'8°.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale femminile saranno osservate le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 38 e dell'ultimo comma dell'art. 62.

Il Consiglio di amministrazione, riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti dalla Commissione, li approva, provvedendo alla nomina a contratto dei designati, nell'ordine risultante dalle graduatorie.

Il personale medesimo è esonerato dal servizio di prova qualora il servizio anteriormente prestato presso la R. Azienda in qualità di avventizio non sia inferiore a due anni.

Quando tale servizio sia inferiore a due anni, il periodo necessario per compierlo sarà considerato prestato a titolo di prova ai termini e per gli effetti del precedente art. 39.

Art. 67.

Per constatate esigenze dei servizi della R. Azienda e in relazione a posti che nella prima attuazione del presente regolamento risultino scoperti nell'organico di cui all'allegato II, la facoltà prevista dal 2° comma dell'art. 33 potrà essere esercitata dal Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla osservanza dell'ultimo comma dell'articolo medesimo, per non più di cinque avventizi inquadrati a contratto nella 2ª categoria, avuto riguardo alla speciale competenza di ciascuno in determinate branche di servizio.

Per tali incarichi al personale predetto potrà essere concessa una indennità, nella misura da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, che in nessun caso potrà eccedere i due terzi della differenza fra il trattamento del grado rivestito, compreso l'assegno personale eventualmente attribuito ai termini del penultimo comma dell'art. 62, e il trattamento del grado di cui il personale è incaricato di esercitare le funzioni.

Art. 68.

Nel triennio di prima applicazione del presente regolamento, l'anzianità di servizio nel grado inferiore per la promozione ai posti di ruolo di grado 5°, 6° e 7°, previste dall'allegato I, vacanti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, è ridotta ad un anno e mezzo.

Dopo l'inquadramento nessun impiegato, sia di ruolo che a contratto, può conseguire, durante il triennio di prima applicazione, più di una promozione.

Art. 69.

Il personale della R. Azienda fino a quando non sarà inquadrato ai sensi dell'art. 60 b) e 66 del presente regolamento, continua ad essere mantenuto nella posizione di avventizio.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione, fino alla anzidetta epoca, di provvedere per tutto indistintamente il personale a licenziamenti ed a sostituzioni provvisorie con altri avventizi. Il trattamento economico degli avventizi nuovi assunti non potrà superare, in nessun caso, il trattamento fruito da coloro che vengono sostituiti.

Nella prima attuazione del presente regolamento, il Consiglio di amministrazione può inoltre, con giudizio insindacabile, derogare a quanto stabilito dall'art. 26 nei riguardi del personale di ruolo ed a contratto, in servizio presso la R. Azienda.

**Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia**

Il Ministro per l'Africa italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

ALLEGATO I.

GRUPPO A. Ruolo del personale amministrativo

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5°	Capi servizio	2
6°	Capi ufficio e Ispettori superiori	4
7°	Capi sezione e Ispettori	4
8°	Consiglieri	7
9°	Primi segretari	7
10°	Segretari }	8
11°	Vice segretari }	
	TOTALE	32

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

ALLEGATO II.

Tabella del personale a contratto di 1ª categoria

Grado di equiparazione	QUALIFICA	Numero dei posti	STIPENDIO				Supplemento di servizio attivo
			Iniziale	1° aumento quadriennale	2° aumento quadriennale	3° aumento quadriennale	
5°	Capi di servizi di gestione . . . . Ispettore Generale dei Servizi di gestione commerciale .	3	25.900	27.800	—	—	8.600
6°	Capi ufficio di servizi di gestione . . . . Capi di agenzia generale . . . . Ispettore centrale tecnico navale . . . . Ispettore centrale tecnico agrario . . . . Ispettore centrale tecnico commerciale	8	21.100	22.000	23.900	—	6.700
7°	Capi reparto di 1ª classe . . . . Ispettori di 1ª classe	8	18.600	19.600	20.600	—	5.100
8°	Capi reparto di 2ª classe . . . . Ispettori di 2ª classe	9	17.000	17.400	17.800	—	3.800
9°	Primi segretari di servizi di gestione o amministrativi	9	14.700	15.300	16.200	17.000	3.100
10°	Segretari di servizi di gestione o amministrativi . . .	9	12.400	13.000	13.700	14.700	2.300
11°	Vicesegretari di servizi di gestione o amministrativi . .		9.700	10.400	10.900	—	1.900
	TOTALE . . .	46					

Ai predetti emolumenti sono da aggiungere le maggiorazioni disposte dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

ALLEGATO III

Tabella del personale a contratto di 2ª categoria

Grado di equiparazione	QUALIFICA	Numero dei posti	STIPENDIO				Supplemento di servizio attivo
			Iniziale	1° aumento quadriennale	2° aumento quadriennale	3° aumento quadriennale	
6°	Ispettore capo dei servizi di gestione	1	21.100	22.000	23.900	—	6.700
7°	Primi ispettori dei servizi di gestione	2	18.600	19.600	20.600	—	5.100
8°	Ispettori dei servizi di gestione.	3	17.000	17.400	17.800	—	3.800
9°	Capi contabili	7	14.700	15.300	16.200	17.000	3.100
10°	Contabili	22	12.400	13.000	13.700	14.700	2.300
11°	Contabili aggiunti		9.700	10.400	10.900	—	1.900
	TOTALE . . .	35					

Ai predetti emolumenti sono da aggiungere le maggiorazioni disposte dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

ALLEGATO IV.

Tabella del personale a contratto di 3ª categoria

Grado di equiparazione	QUALIFICA	Numero dei posti	STIPENDIO Iniziale	1° aumento quadriennale	2° aumento quadriennale	3° aumento quadriennale	4° aumento quadriennale	Supplemento di servizio attivo
10°	Applicati principali	4	11.990	12.980	13.640	14.300	—	2.530
11°	Primi archivisti – Primi applicati	7	9.130	9.900	10.670	11.440	11.990	2.090
12°	Applicati – Archivisti – Stenodattilografi	8	7.370	7.700	8.030	8.580	9.130	1.760
13°	Dattilografi	10	5.720	6.160	6.600	7.040	7.370	1.540
	TOTALE . . .	29						

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

ALLEGATO V.

Tabella del personale a contratto di 4ª categoria

Grado di equiparazione	QUALIFICA	Numero dei posti	STIPENDIO Iniziale	1° aumento quadriennale	2° aumento quadriennale	3° aumento quadriennale	4° aumento quadriennale	Supplemento di servizio attivo
—	Capo usciere	1	6.700	7.000	7.400	7.900	8.400	1.200
—	Usciere	6	5.600	5.900	6.300	6.600	6.700	900
—	Inserviente – Fattorino	5	4.100	4.600	5.000	5.400	5.600	700
	TOTALE . . .	12						

Ai predetti emolumenti sono da aggiungere le maggiorazioni disposte dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

ALLEGATO VI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo (grado 11° - gruppo A)

PROVE SCRITTE.

In numero di tre sulle seguenti materie:

1. Diritto costituzionale e amministrativo.
2. Istituzioni di diritto civile, diritto commerciale e marittimo.
3. Scienza delle finanze; Politica economica corporativa.
4. Contabilità generale dello Stato.
5. Statistica metodologica.

PROVE ORALI.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie, oggetto di quelle scritte, nonchè sulla seguente:

Diritto sindacale e corporativo.

Comprenderanno altresì una prova facoltativa su di una lingua estera (francese, inglese o tedesca).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

ALLEGATO VII

Programma dell'esame per la promozione al posto di consigliere nel ruolo del personale amministrativo (grado 8° - gruppo A)

PROVE SCRITTE.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto amministrativo e corporativo.
3. Diritto marittimo.
4. Monopoli di Stato: loro carattere, leggi e regolamenti relativi.

PROVE ORALI.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1. Contabilità generale dello Stato.
2. Politica economica e finanziaria.
3. Economia dei trasporti.
4. Tecnica mercantile.
5. Lingua estera (facoltativa) (francese, inglese o tedesca).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1881.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane con sede in Forlimpopoli (Forlì).

N. 1881. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane con sede in Forlimpopoli (Forlì) e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore di L. 172.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede. Il detto Monastero viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore da Mancini Giuseppe consistente in una casa situata in Forlimpopoli descritta e valutata L. 8000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1882.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giorgio, in Porcia (Udine).

N. 1882. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giorgio nel comune di Porcia (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1883.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale del SS.mo Corpo di Cristo, in Valvasone (Udine).

N. 1883. R. decreto 21 novembre 1940, col quale sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale del SS.mo Corpo di Cristo, in Valvasone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1884.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Martino in frazione Tiezzo del comune di Azzano Decimo (Udine).

N. 1884. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Martino in frazione Tiezzo del comune di Azzano Decimo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1885.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Filottrano (Ancona).

N. 1885. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Filottrano (Ancona) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di beni del valore approssimativo di L. 160.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 6.

Creazione ed emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di predisporre i provvedimenti occorrenti per il rimborso dei buoni del Tesoro novennali dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi scadenti il 15 maggio 1941-XIX, di cui al R. decreto-legge 21 marzo 1932-X, n. 230, ed al R. decreto 20 aprile 1932-X, n. 332;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII.
Sono applicabili ai nuovi buoni tutte le disposizioni, le agevolezze ed i privilegi dei buoni novennali attualmente in circolazione.

Art. 2.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 %, pagabile in due semestralità posticipate al 15 febbraio ed al 15 agosto di ogni anno.
Inoltre i nuovi buoni, per ciascuna serie di un miliardo di lire, concorreranno ai seguenti premi da sorteggiarsi semestralmente e pagabili dai giorni 15 febbraio e 15 agosto di ogni anno:

primo numero estratto	L. 1.000.000
secondo numero estratto	» 500.000
due successivi numeri estratti per ciascuno	» 100.000
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno	» 50.000
cinquanta successivi numeri estratti, per ciascuno	» 10.000

In totale, premi n. 58 per complessive L. 2.400.000 a semestre.
Tanto l'interesse quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 3.

L'emissione dei nuovi buoni avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 15 al 28 febbraio 1941-XIX.
Il loro collocamento è affidato ad un Consorzio di Enti presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 4.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.
La sottoscrizione può essere effettuata in contanti e in buoni del Tesoro novennali di scadenza al 15 maggio 1941-XIX.

Art. 5.

Per le sottoscrizioni in contanti, al prezzo di emissione dovranno aggiungersi gli interessi sul capitale nominale dei buoni sottoscritti, in ragione del 5 % annuo, dal 15 febbraio 1941-XIX al giorno del versamento.

Saranno ricevute come contante le cedole scadenti nel semestre dal 16 febbraio al 15 agosto 1941-XIX dei buoni del Tesoro novennali al portatore emessi rispettivamente in base ai Regi decreti-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3, 20 novembre 1934-XIII, n. 1838, e 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, ed alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, nonchè dei titoli al portatore e misti della Rendita 3,50 %, (1902 e 1906), del Prestito redimibile 3,50 %, della Rendita 5 % e del Prestito redimibile 5 % (emissione 1936).

Art. 6.

I buoni del Tesoro 1941 saranno accettati alla pari, e quindi per ogni cento lire di capitale nominale ai sottoscrittori verrà pagato in contanti, dopo che siansi compiute le opportune operazioni di accertamento sui titoli presentati in versamento, il compenso di lire 2,50 in rapporto al prezzo di emissione dei nuovi buoni, nonchè lire 1,25 quale rateo di interessi fino al 15 febbraio 1941-XIX sulla cedola in corso annessa al titolo versato in sottoscrizione, mentre i rimanenti interessi della cedola stessa si intenderanno compensati con quelli dei titoli sottoscritti. Qualora i buoni siano mancanti della cedola di scadenza al 15 maggio 1941-XIX, l'importo di quest'ultima sarà conteggiato a carico del sottoscrittore

Qualora il pagamento sia fatto con titoli nominativi liberi da vincoli e da impedimenti, purchè non intestati a persone giuridiche, saranno rilasciati buoni novennali al portatore.

I titoli soggetti a vincoli, intestati a persone fisiche incapaci, o a persone giuridiche, saranno accettati, su richiesta, con semplici distinte dall'esibitore del titolo nominativo, senza che occorra speciale autorizzazione e senza alcuna formalità giudiziaria.

I nuovi titoli nominativi dovranno riprodurre esattamente l'intestazione ed i vincoli di quelli da cui provengono.

Art. 7.

Il sorteggio dei premi assegnati per il 15 maggio 1941-XIX ai buoni novennali a tale data scadenti avrà luogo, in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 5 febbraio 1941-XIX. I premi sorteggiati potranno pagarsi anticipatamente soltanto per i buoni che verranno versati in pagamento dei nuovi.

Art. 8.

I buoni novennali di scadenza al 15 maggio 1941-XIX versati in sottoscrizione dei nuovi, saranno considerati estinti ad ogni effetto.

Art. 9.

Tutti gli atti relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni, i titoli definitivi e i versamenti dei titoli ammessi in sottoscrizione, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi buoni, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso e la convenzione prevista dall'ultimo comma del successivo articolo 10 sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Tutti gli atti e documenti eventualmente occorrenti per il rilascio dei nuovi buoni novennali nominativi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti l'emissione dei nuovi buoni del Tesoro novennali sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia dell'emissione in parola e delle sue condizioni, alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore dell'affissione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Le spedizioni dei nuovi buoni alle Sezioni di Regia tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei Capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in franchigia. Altrettanto sarà per la spedizione dei nuovi buoni dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite delle emissioni in relazione ai risultati della sottoscrizione; di determinare le date del sorteggio semestrale dei premi; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei nuovi buoni; di fissare le caratteristiche dei nuovi buoni e la loro ripartizione in tagli; di provvedere alle variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e a quant'altro può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze potrà procedere alla stipulazione di apposita convenzione, con i portatori delle obbligazioni emesse dalla Società Anonima Bresciana per la costruzione e l'esercizio di autovie, con sede in Brescia, per l'Autostrada Bergamo-Brescia, il cui servizio è stato assunto dallo Stato con la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1837, per la conversione delle obbligazioni stesse in buoni del Tesoro novennali considerati nel presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 128 — MANCINI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Arboriello » sito nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 28 ottobre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV,

n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « Arboriello » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Leuci Filomena fu Paolo maritata Abbate, al foglio di mappa 18 partic. 31, per la superficie di Ha. 0.58.93 e con l'imponibile di lire 58,93.

Il fondo sopradescritto confina con la proprietà di Pignatelli Luigi fu Riccardo, di Abbate Antonio fu Pasquale, di Saitto Margherita ed altri fu Raffaele, di Natale Vito fu Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Arboriello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 7. — D'ELIA

(313)

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto » e « Maisone » siti nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 novembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Fiume Morto » e « Maisone », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Giov. Battista e Carlo di Giovanni, foglio di mappa n. 8 partic. 6, foglio di mappa n. 9 partic. 13, foglio di mappa n. 18 partic. 2, per la superficie complessiva di Ha. 3.04.00 e con l'imponibile di L. 277,90.

Il fondo « Fiume Morto » è costituito da due appezzamenti contraddistinti in catasto con la particella 6 del foglio di mappa n. 8 e con la particella 13 del foglio di mappa n. 9.

Il primo confina: con la strada comunale « Fiume Morto », con la proprietà Abbate Agnese fu Francesco, con la proprietà Abbate Antonio, ed altri fu Francesco. Il secondo confina: con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale ed altri, con la proprietà Parente Francesco fu Giuseppe, con la proprietà D'Angiolella Raffaele fu Giovanni, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco.

Il fondo « Maisone », confina: con la proprietà Mirra Vincenzo fu Gennaro, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Petrella Michele di Francesco e con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Fiume Morto » e « Maisone » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 8. — D'ELIA

(312)

REGIO DECRETO 27 dicembre 1940-XIX.
Modificazione del R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria navi da crociera — di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motoveliero *Costante* alle parole « dell'armatrice Società anonima « Gaslini » con sede a Trieste » sono sostituite le altre: « dell'armatrice Società anonima « Gaslini » con sede a Genova »;

b) nella parte relativa al motoveliero *Filomena Madre* dopo le parole: « dell'armatore Castagnino Salvatore con sede a Siracusa », sono aggiunte le altre: « e dal 17 ottobre 1940 dell'armatore Castagnino Angelo fu Giuseppe con sede a Siracusa, e successivamente dal 6 novembre 1940 dell'armatore Midolo Concetto fu Salvatore con sede a Siracusa ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 305. — VENTURA

(311)

REGIO DECRETO 6 gennaio 1941-XIX.
Modificazione del R. decreto 25 novembre 1940-XIX relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, relativo alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) la denominazione del motopeschereccio *Nazario Sauro* è cambiata in *Nazario Sauro II;*

b) nella parte riguardante il motopeschereccio *San Pietro Secondo* la denominazione è cambiata in *S. Pietro II* e alle parole: « degli armatori Girolami Adamo, Torquatti Benedetta & Rosetti Nicola con sede a San Benedetto del Tronto » sono sostituite le altre: « degli armatori Girolami Adamo, Torquatti Benedetta, Rosetti Nicola con sede a San Benedetto del Tronto ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 306. — VENTURA

(310)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 gennaio 1941-XIX.
Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Fortunato Federigi e riconoscimento della qualità stessa al fascista Bruno Puccioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1939-XVIII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Fortunato Federigi quale rappresentante del P.N.F. nella Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Fortunato Federigi cessa dalla carica di rappresentante del P.N.F. nella Corporazione del mare e dell'aria e viene nominato, in sua vece, il fascista Bruno Puccioni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Fortunato Federigi decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle corporazioni al fascista Bruno Puccioni quale rappresentante del P.N.F. nella Corporazione del mare e dell'aria e come tale componente il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(321)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 gennaio 1941-XIX.
Sostituzione e nomina di membri del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 12 novembre 1939-XVIII, che modifica la composizione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica;
Visto il proprio decreto 31 gennaio 1940-XVIII, con il quale il Consigliere nazionale Sertoli Arnaldo ha cessato di far parte, quale consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

Il Consigliere nazionale Orlando Orlandini, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica, in sostituzione del Consigliere nazionale Arnaldo Sertoli il quale cessa pertanto di farne parte.

Art. 2.

Il Consigliere nazionale Luigi De Dominicis è nominato membro del suddetto Comitato tecnico corporativo in rappresentanza dei veterinari.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(322)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1941-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona di Guiglia e Zocca (Modena).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Guiglia e Zocca (Modena) della estensione di ettari 1907;
Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 18 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;
Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Modena;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Modena è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(296)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1941-XIX.
Temporanea sospensione del riposo domenicale e settimanale per il personale addetto ai lavori inerenti al carico ed allo scarico delle merci negli scali ferroviari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, per l'adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra;
Visto l'art. 5, n. 4, della legge 22 febbraio 1934-XII, numero 370, sul riposo domenicale e settimanale;
Considerata la necessità di sospendere temporaneamente per ragioni di forza maggiore la concessione del riposo domenicale e settimanale al personale addetto al carico ed allo scarico delle merci nelle stazioni ferroviarie ed ai servizi accessori;

Decreta:

E' sospeso fino a nuova disposizione il riposo domenicale e settimanale per il personale soggetto alla legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, che svolge la sua attività per il carico e lo scarico delle merci negli scali ferroviari e negli altri lavori improrogabili e strettamente collegati alla suddetta attività.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI

Elenco n. 3 dei trasferimenti di brevetti d'invenzione trascritti nell'anno 1940-XVIII

Trascrizione n 17338 del 16 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, alla Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, a Oslo (Norvegia), del brevetto n. 377166, decorrente dal 13 luglio 1939, dal titolo:
« Dispositivo per l'adduzione della corrente e la sospensione per elettrodi continui per forni o celle elettrolitiche ».
(Per cessione come da atto del 10 febbraio 1940, registrato a Milano, n. 1734, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 17339 del 18 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Italiana Pirelli, a Milano, alla Star Società Tessili Artificiali, a Milano, del brevetto n. 360929, decorrente dal 2 aprile 1938, dal titolo:
« Filo tessile di raion o di altro materiale sintetico analogo e procedimento per la sua fabbricazione ».
(Per cessione come da atto del 29 marzo 1940, registrato a Milano il 1° aprile 1940, n. 2098, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 17340 del 1° aprile 1940.
Trasferimento totale da Zinkhütte Neu-Erlaa Gesellschaft m.b.H., a Neu-Erlaa (Germania), alla Metall und Farben A. G., a Vienna (Germania), del brevetto n. 285210, decorrente dal 19 gennaio 1931, dal titolo:
« Dispositivo per la produzione di bianco di zinco ».
(Per cessione come da atto del 30 giugno 1939, registrato a Torino il 18 marzo 1940, n. 34043, vol. 882, atti privati).

Trascrizione n. 17341, del 1° aprile 1940.
Trasferimento totale da Zinkhütte Neu-Erlaa Gesellschaft m.b.H., a Neu-Erlaa (Germania), alla Metall und Farben A. G., a Vienna (Germania), del brevetto n. 285410, decorrente dal 19 gennaio 1931, dal titolo:
« Dispositivo per la produzione di bianco di zinco ».
(Per cessione come da atto del 17 febbraio 1940, registrato a Torino il 18 marzo 1940, n. 34043, vol. 882, atti privati).

Trascrizione n. 17342 del 23 aprile 1940.
Trasferimento totale dal signor Gallo Gino, a Pisa, alla Società Anonima Leuciti Potassa Alluminio S.A.L.P.A., a Firenze, del brevetto n. 377404, decorrente dal 29 agosto 1939, dal titolo:
« Procedimento di disidratazione e calcinazione dell'allume potassico ».
(Per cessione come da atto del 12 aprile 1940, registrato a Firenze il 16 aprile 1940, n. 441, vol. 59, atti pubblici).

Trascrizione n. 17343 del 23 aprile 1940.
Trasferimento totale dal signor Gallo Gino, a Pisa, alla Società Anonima Leuciti Potassa Alluminio S.A.L.P.A., a Firenze, del brevetto n. 351651, decorrente dal 5 giugno 1937, dal titolo:
« Procedimento di utilizzazione dei minerali di alluminio ».
(Per cessione come da atto del 14 febbraio 1939, registrato a Firenze il 15 febbraio 1940, n. 4583, vol. 429 atti pubblici).

Trascrizione n. 17344 del 22 aprile 1940.
Trasferimento totale dal signor Secco Aldo, a Treviso, alla Società Anonima « Brevetti Aldo Secco », a Treviso, del brevetto n. 370044, decorrente dal 6 aprile 1939, dal titolo:
« Macchina per la spalatura, pulitura, ventilazione ed insacco di cereali, legumi e sostanze incoerenti in genere, agente per azione meccano-pneumatica ».
((Per cessione come da atto del 23 ottobre 1939, registrato a Treviso il 9 novembre 1939, n. 686, vol. 143, atti pubblici).

Trascrizione n. 17345 del 20 aprile 1940.
Licenza d'uso dal signor Faranda Ignazio, a Roma, alla Società Anonima Italiana Polifono, a Roma, del brevetto n. 366938, decorrente dal 22 ottobre 1939, dal titolo:
« Apparecchio telefonico specialmente con amplificazione ».
(Per concessione di licenza come da atto del 18 marzo 1940, registrato a Roma il 2 aprile 1940, n. 38736, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17346 del 10 aprile 1940.
Trasferimento totale dal signor Rudolf Benjamin, a Bruxelles, alla Ditta Kaltwalzwerk & Präzisionszieherei Kraft & C.G.m.b.H., a Hohenlimburg (Germania), del brevetto n. 336364, decorrente dal 23 agosto 1935, dal titolo:
« Procedimento per laminare a freddo profili, che devono presentare durezze e resistenze diverse in punti differenti della loro sezione trasversale ».
(Per cessione come da atto del 16 novembre 1939, registrato a Torino il 18 marzo 1940, n. 34044, vol. 582, atti privati)

Trascrizione n. 17347 del 16 aprile 1940.
Trasferimento totale da Valentin Weil, a Bergen-Enkheim (Francoforte), Germania, a Valentin Weil, a Francoforte s.M. (Germania) e Karl Weber, a Mühlheim a.M. (Germania), del brevetto n. 363967, decorrente dal 6 luglio 1938, dal titolo:
« Lega per la saldatura di metalli leggeri e di leghe di metalli leggeri ».
(Per cessione come da atto del 12 marzo 1940, registrato a Roma il 13 marzo 1940, n. 40350, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17348 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 370367, decorrente dal 3 febbraio 1939, dal titolo:
« Refrigerante a raschiatori (chiller) in particolare per la deparaffinazione di olii minerali ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17349 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 369800, decorrente dal 19 gennaio 1939, dal titolo:
« Coclea raschiatrice in particolare per dispositivi per la deparaffinazione di olii minerali ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17350 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 359164, decorrente dall'8 febbraio 1938, dal titolo:
« Processo e dispositivo per raffreddare liquidi in particolare per eliminare la paraffina da olii minerali ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17351 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 362945, decorrente dal 25 ottobre 1937, dal titolo:
« Metodo e dispositivo per polire a molature le scanalature o rigature longitudinali ed elicoidali entro fori ed utensili per l'attuazione di questo metodo ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17352 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 354224 decorrente dal 9 luglio 1937, dal titolo:
« Dispositivo di frenatura per veicoli, specialmente per veicoli su rotaie ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17353 del 13 aprile 1940.
Trasferimento totale da Agostino Del Vecchio, a Monza, alla Philips Radio S.A.I., a Milano, del brevetto n. 375126, decorrente dal 3 luglio 1939, dal titolo:
« Perfezionamenti alle valvole termoioniche e ai tubi elettronici in genere ».
(Per cessione come da atto del 21 marzo 1940, registrato a Milano il 22 marzo 1940, n. 2473, vol. 67, atti privati).

Trascrizione n. 17354 del 29 aprile 1940.
Trasferimento totale da Soc. An. Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate, alla Soc. An. Industrie Tessili Italiane Alfonso Fontana, a Gallarate, del brevetto n. 283862, decorrente dal 16 settembre 1929 dal titolo:
« Dispositivo per avvolgere pezze di tessuto e simili ».
(Per cessione come da atto del 18 aprile 1940, registrato a Gallarate il 19 aprile 1940, n. 2446, vol. 119, atti privati).

Trascrizione n. 17355 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, a Monaco (Germania), alla BMW Flugmotorenbau Gesellschaft M.B.H., a Monaco (Germania) del brevetto n. 377036 decorrente dal 19 settembre 1939 dal titolo:
« Dispositivo di raffreddamento per l'aria di carica, disposto posteriormente al piano dei cilindri di motori a combustione interna a stella, raffreddati ad aria ».
(Per cessione come da atto del 16 aprile 1940, registrato a Roma il 26 aprile 1940, n. 12071, vol. 583 atti privati).

Trascrizione n. 17356 del 26 aprile 1940.
Trasferimento totale da Olivetti S.A.M.O.A., a Milano, all'Ing. C. Olivetti & C. S.A., a Ivrea, del brevetto n. 378198 decorrente dal 18 agosto 1939 dal titolo:
« Dispositivo per evitare nocivi rimbalzi in parti di macchine addizionatrici e simili destinate a fermarsi contro arresti fissi ».
(Per cessione come da atto del 12 aprile 1940 registrato, a Milano il 15 aprile 1940, n. 2196, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 17357 del 26 aprile 1940.
Trasferimento totale da Olivetti S.A.M.O.A., a Milano, all'Ing. C. Olivetti & C. S.A., a Ivrea, del brevetto n. 376149 decorrente dal 4 agosto 1939 dal titolo:
« Dispositivo moltiplicatore per macchine addizionatrici scriventi ».
Per cessione come da atto del 12 aprile 1940, registrato a Milano il 15 aprile 1940, n. 2196, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 17358 del 26 aprile 1940.
Trasferimento totale da Olivetti S.A.M.O.A., a Milano, all'Ing. C. Olivetti & C. S.A. a Ivrea, del brevetto n. 370871 decorrente dal 14 febbraio 1939 dal titolo:

« Dispositivo per la simultanea impostazione di più zeri nelle macchine addizionatrici a tastiera ridotta a slitta mobile ».
(Per cessione come da atto del 12 aprile 1940, registrato a Milano il 15 aprile 1940, n. 2196, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 17359 del 24 aprile 1940.
Trasferimento totale da Max Pfender, a Berlino, alla Ditta J. Wilhelm Hofmann, a Dresda (Germania), del brevetto n. 364767 decorrente dal 25 agosto 1938 dal titolo:
« Morsetto di sospensione per condutture elettriche ».
(Per cessione come da atto del 24 gennaio 1940, registrato a Roma, il 20 aprile 1940, n. 41383, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17360 del 14 novembre 1939.
Trasferimento totale da Francesco Perrotti, a Milano, a Sabatini Perrotti & Baldini Società in Accomandita, a Milano, dei brevetti nn. 310033 e co. 333499, 339299, decorrenti dal 10 novembre 1932, 10 aprile 1935 e 5 febbraio 1936, dal titolo:
« Valvola di sicurezza elettromagnetica per impianti elettrici interni ».
(Per cessione come da atto del 5 luglio 1939, registrato a Milano il 6 luglio 1939, n. 52, vol. 3855, atti privati).

Trascrizione n. 17361 del 14 novembre 1939.
Trasferimento totale da Francesco Perrotti, a Milano, a Sabatini Perrotti & Baldini Società in Accomandita, a Milano, del brevetto n. 360915, decorrente dal 4 aprile 1938, dal titolo:
« Dispositivo meccanico per differire la chiusura degli interruttori automatici ultra sensibili ».
(Per cessione come da atto del 5 luglio 1939, registrato a Milano il 6 luglio 1939, n. 52, vol. 3855, atti privati).

Trascrizione n. 17362 del 14 novembre 1939.
Trasferimento totale da Francesco Perrotti, a Milano, a Sabatini Perrotti & Baldini Società in Accomandita, a Milano, del brevetto n. 347816, decorrente dal 7 gennaio 1937, dal titolo:
« Interruttore automatico di massima ad apertura rapida e scatto ritardato per motori ».
(Per cessione come da atto del 5 luglio 1939, registrato a Milano il 6 luglio 1939, n. 52, vol. 3855, atti privati).

Trascrizione n. 17363 del 14 marzo 1940.
Trasferimento totale dal signor Paul Schwarzkopf, a New York (S.U.A.), alla American Electro Metal Corporation (Maryland), a New York (S.U.A.), del brevetto n. 360342 e completivo n. 364989, decorrenti dal 9 marzo 1938, dal titolo:
« Chiusura terminale per barre di riscaldamento ».
(Per cessione come da atto del 22 gennaio 1940, registrato a Roma il 9 marzo 1940, n. 36151, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17364 del 14 marzo 1940.
Trasferimento totale dalla N. V. Molybdenum Company, a Nijmegen (Olanda), al signor Paul Schwarzkopf, a New York (S.U.A.), del brevetto n. 365275, decorrente dall'11 luglio 1938, dal titolo:
« Elemento termico per forni ad alta temperatura ».
(Per cessione come da atto del 5 dicembre 1939, registrato a Roma il 9 marzo 1940, n. 36150, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17365 del 14 marzo 1940.
Trasferimento totale dal signor Paul Schwarzkopf, a New York (S.U.A.), alla American Electro Metal Corporation (Maryland), a New York (S.U.A.), del brevetto n. 365275, decorrente dall'11 luglio 1938, dal titolo:
« Elemento termico per forni ad alta temperatura ».
(Per cessione come da atto del 22 gennaio 1940, registrato a Roma il 9 marzo 1940, n. 36151, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17366 del 14 marzo 1940.
Trasferimento totale dalla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, al signor Onorio Sciti, a San Vincenzo (Livorno), del brevetto n. 366770, decorrente dal 20 settembre 1938, dal titolo:
« Telaio multilame per segare marmi o pietre ».
(Per cessione come da atto dell'8 febbraio 1940, registrato a Milano il 9 febbraio 1940, n. 1701, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 17367 del 14 marzo 1940.
Trasferimento totale dalla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, al signor Onorio Sciti, a San Vincenzo (Livorno), del brevetto n. 357772, decorrente dall'11 dicembre 1937, dal titolo:
« Telaio multilame per segare marmi o pietre ».
(Per cessione come da atto dell'8 febbraio 1940, registrato a Milano il 9 febbraio 1940, n. 1701, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 17368 del 3 gennaio 1940.
Trasferimento totale da Pirelli Revere Società Italo Americana Filo Elastico, a Milano, alla United States Rubber Company, a New York (S.U.A.), del brevetto n. 367267, decorrente dal 25 ottobre 1938, dal titolo:
« Filato elastico perfezionato ».
(Per cessione come da atto del 30 novembre 1939, registrato a Milano il 1° dicembre 1939, n. 1037, vol. 3886, atti privati).

Trascrizione n. 17369 del 18 gennaio 1940.
Trasferimento totale da Karl Friedrich Wittel, a Basilea (Svizzera) e Otto Pfau, a Basilea, alla Società Koehler, Bosshardt & C., a Basilea (Svizzera), e W. Emil Baumgartner, a Basilea, del brevetto n. 374159, decorrente dal 22 maggio 1939, dal titolo:
« Apparecchio di lavaggio d'impianti di tubazioni per liquidi potabili e simili e in special modo per impianti di mescite di birra ».
(Per cessione come da atti del 5 settembre 1939 e 11 ottobre 1939, registrati a Genova il 10 gennaio 1940, n. 12944, vol. 718, atti privati).

Trascrizione n. 17370 del 3 aprile 1940.
Trasferimento totale da Dessauer Vertikal Ofen Gesellschaft m.b.H., a Berlin-Wilmersdorf (Germania), alla Didier-Werke Aktiengesellschaft, a Berlin-Wilmersdorf (Germania), del brevetto n. 300783, decorrente dal 22 luglio 1931, dal titolo:
« Sistema per formare un gas misto dai gas di distillazione e gas d'acqua in forni per la produzione di gas e coke, utilizzando anche combustibile scadente ».
(Per cessione come da atto del 29 febbraio 1940, registrato a Roma il 29 marzo 1940, n. 38338 vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17371 del 4 aprile 1940.
Trasferimento totale dal signor Bona Mario e Marone Alfredo, a Taranto, al signor Marone Alfredo, a Taranto, del brevetto n. 373369, decorrente dall'11 maggio 1939, dal titolo:
« Perfezionamenti apportati ai parabordi per natanti ».
(Per cessione come da atto del 15 febbraio 1940, registrato a Taranto il 24 febbraio 1940, n. 4685, vol. 230, atti privati).

Trascrizione n. 17372 del 5 aprile 1940.
Trasferimento totale dal signor Venanzio Incagnoli, a Ceprano (Frosinone), alla Ditta L. Desidera & Figli, a Verona, del brevetto n. 367839, decorrente dal 31 ottobre 1938, dal titolo:
« Dispositivo automatico a tre comandi per le note acute nei sassofoni tratte dalla tastiera unica ».
(Per cessione come da atto del 9 ottobre 1939, registrato a Verona il 23 ottobre 1939, n. 1164, vol. 224. atti privati).

Trascrizione n. 17373 dell'8 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla N. V. Nederlandsche Technische Handel Maatschappij « Giro », all'Aja, a Anschütz & Co. G.m.b.H., a Kiel-Neumühlen (Germania), del brevetto n. 331552, decorrente dall'8 agosto 1934, dal titolo:
« Dispositivo per stabilizzare a distanza un corpo situato a bordo di una nave ».
(Per cessione come da atto del 4 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 marzo 1940, n. 37953, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17374 dell'8 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla N. V. Nederlandsche Technische Handel Maatschappij « Giro », all'Aja, a Anschütz & Co. G.m.b.H., a Kiel-Neumühlen (Germania), del brevetto n. 332570, decorrente dal 29 maggio 1940, dal titolo:
« Perfezionamento nei dispositivi per la stabilizzazione di apparecchi pesanti montati per base mobile, specialmente per installazioni di bordo ».
(Per cessione come da atto del 4 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 marzo 1940, n. 37953, vol. 582, atti privati)

Trascrizione n. 17375 dell'8 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla N. V. Nederlandsche Technische Handel Maatschappij « Giro », all'Aja, a Anschütz & Co. G.m.b.H., a Kiel-Neumühlen (Germania), del brevetto n. 300120, decorrente dal 1° luglio 1931, dal titolo:
« Bussola giroscopica con sistema giroscopico volto al Nord ».
(Per cessione come da atto del 4 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 marzo 1940, n. 37953, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17376 dell'8 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla N. V. Nederlandsche Technische Handel Maatschappij « Giro », all'Aja, a Anschütz & Co. G.m.b.H., a Kiel-Neumühlen (Germania), del brevetto n. 289683, decorrente dal 3 maggio 1930, dal titolo:
« Strumento goniometrico in combinazione con bussole a giroscopio ».
(Per cessione come da atto del 4 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 marzo 1940, n. 37953, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17377 del 18 gennaio 1940.
Licenza d'uso da Arthur Balázs, a Budapest, a Vittorio Boros, a Roma, del brevetto n. 329346, decorrente dal 26 marzo 1935, dal titolo:
« Processo per distruggere parassiti, specialmente insetti nocivi, in locali chiusi ».
(Per concessione come da atto del 10 gennaio 1940, registrato a Roma il 15 gennaio 1940, n. 27780, vol. 578, atti privati).

Trascrizione n. 17378 del 18 gennaio 1940.
Licenza d'uso da Arthur Balázs, a Budapest, a Vittorio Boros, a Roma, del brevetto n. 380066, decorrente dal 28 giugno 1939, dal titolo:

« Dispositivo per l'interruzione del riscaldamento di recipienti di vaporizzazione, in particolare di liquidi tossici usati per distruggere gli insetti nocivi ».
(Per concessione come da atto del 10 gennaio 1940, registrato a Roma il 15 gennaio 1940, n. 27787, vol. 578, atti privati).

Trascrizione n. 17379 del 9 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Alfredo Wohl, a Danzig Langfuhr (Germania), alla signora Margarete Rühl nata Wohl & Kaete Leroi nata Wohl, a Stoccolma (Svezia), del brevetto n. 361730, decorrente dal 28 aprile 1938, dal titolo:
« Procedimento per il trattamento di sostanze fibrose vegetali per l'ottenimento di cellulosa ».
(Per cessione come da atto del 16 dicembre 1939, registrato a Milano il 2 febbraio 1940, n. 57015, vol. 3909, atti privati).

Trascrizione n. 17380 del 10 febbraio 1940.
Trasferimento totale dalla signora Clara D'Orazi, a Milano, al signor Merighi Cesare, a Milano, del brevetto n. 333649, decorrente dal 24 settembre 1935, dal titolo:
« Perfezionamento nella produzione e nel trattamento fisico chimico e termico di manufatti in calcestruzzo di cemento allo scopo di ottenere un alto grado di durezza, rugosità, impermeabilità e inalterabilità ».
(Per cessione come da atto del 21 dicembre 1939, registrato a Gallarate il 27 dicembre 1939, n. 1598, vol. 118, atti privati).

Trascrizione n. 17381 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Traldi Bruno, a Pegognaga (Mantova), a Canali Mario, a Milano, del brevetto n. 362892, decorrente dal 30 maggio 1938, dal titolo:
« Fanale elettrico abbinato al generatore di corrente comandato mediante trasmissione flessibile da una delle ruote di bicicletta e simili ».
(Per cessione come da atto del 26 gennaio 1940, registrato a Milano il 27 gennaio 1940, n. 1600, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 17382 del 14 febbraio 1940.
Trasferimento totale dai signori Luigi Berthoud e Raoul Perret, a Ginevra (Svizzera), alla Società Giacomo Jucker di G. Jucker e A. Saibene, a Milano, del brevetto n. 303092, decorrente dal 23 marzo 1931, dal titolo:
« Misuratore di quantità di calore ».
(Per cessione come da atto del 17 ottobre 1939, registrato a Desio il 5 gennaio 1940, n. 2146, vol. 66, atti privati).

Trascrizione n. 17383 del 14 febbraio 1940.
Trasferimento totale dall'ing. Gaetano Latmiral, a Roma, alla Società Anonima Radio, a Roma, del brevetto n. 373577, decorrente dal 28 luglio 1939, dal titolo:
« Ricevitore frequenziometro ».
(Per cessione come da atto del 12 gennaio 1940, registrato a Roma il 18 gennaio 1940, n. 14450, vol. 590, atti pubblici).

Trascrizione n. 17384 del 16 febbraio 1940.
Trasferimento totale dalla Società Anonima Rancati Grauer e Weil, a Milano, alla Rancati Società Anonima, a Milano, del brevetto n. 371552 decorrente dal 15 febbraio 1939, dal titolo:
« Processo per ricoprire con strati anodici l'alluminio e leghe di alluminio, oppure oggetti costituiti da alluminio e da leghe di alluminio ».
(Per cambiamento ragione sociale come da certificato del 7 febbraio 1940).

Trascrizione n. 17385 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 327686, decorrente dal 22 gennaio 1935, dal titolo:
« Faro a specchio elissoidico, particolarmente adatto per autoveicoli ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17386 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 336180, decorrente dal 16 novembre 1935, dal titolo:
« Perfezionamenti nei fari a specchio elissoidico ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17387 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 338740, decorrente dal 21 gennaio 1936, dal titolo:
« Corpo illuminante particolarmente adatto per illuminazione stradale ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17388 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 340183, decorrente dal 22 febbraio 1936, dal titolo:
« Faro a specchio parabolico in combinazione con uno specchio elissoidico ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17389 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 344145, decorrente dal 7 luglio 1936, dal titolo:
« Riflettore per fari in genere e specialmente per quelli dei veicoli ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17390 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 350679, decorrente dal 4 maggio 1937, dal titolo:
« Dispositivo di illuminazione comprendente più superfici riflettenti e destinato ad illuminare in modo uniforme il piano sottostante ad esso ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17391 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 314001, decorrente dall'8 aprile 1933, dal titolo:
« Stantuffo in due parti di materiale diverso ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17392 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 343899, decorrente dal 17 luglio 1936, dal titolo:
« Stantuffo in metallo leggero col tronco costituito da un pezzo unico ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17393 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 359288, decorrente dal 14 febbraio 1933, dal titolo:
« Faro antiabbagliante ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17394 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 373497, decorrente dal 22 aprile 1939, dal titolo:
« Dispositivo di illuminazione posteriore per veicoli, specialmente per veicoli a motore, suscettibile di oscuramento contro la visibilità da parte degli aeromobili ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17395 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 376849, decorrente dal 23 agosto 1939, dal titolo:
« Faro antiabbagliante particolarmente adatto per veicoli a motore ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17396 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Friedrich Richard Dietrich, a Monaco (Germania), al signor Max Hermann Wende, a Zurigo (Svizzera), del brevetto n. 377412, decorrente dal 6 settembre 1939, dal titolo:
« Faro antiabbagliante particolarmente adatto per veicoli a motore ».
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1939, registrato a Torino il 30 gennaio 1940, n. 27189, vol. 579, atti privati).

Trascrizione n. 17397 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Pietro Angelo Frascio, a Torino, alla Società in Accomandita Semplice « Brevetti Auror di Lanzi Vittorio & C. », a Torino, del brevetto n. 368844, decorrente dal 10 dicembre 1938, dal titolo:
« Apparecchio applicabile ai focolari in genere, inteso a migliorare la combustione ed a consentire l'utilizzazione di combustibili poveri ».
(Per costituzione di società come da atto del 23 marzo 1939, registrato a Torino il 25 marzo 1939, n. 9087, vol. 629, atti pubblici).

Trascrizione n. 17398 del 12 febbraio 1940.
Trasferimento totale da Bruno Biotto-Baldo, a Biella, alla « Silca » Stabilimento Italiano Lavorazione Corde e Affini, a Torino, del brevetto n. 286971, decorrente dal 5 febbraio 1930, dal titolo:
« Cinghia di trasmissione in corda, senza giunzione, e macchina per la sua fabbricazione ».
(Per cessione come da atto del 10 ottobre 1939, registrato a Torino il 13 ottobre 1939, n. 12624, vol. 574, atti privati).

Trascrizione n. 17399 del 28 febbraio 1940.
Trasferimento totale da Zini Primo, a Bologna, a Gaetano Massaferro, a Bologna, del brevetto n. 379174, decorrente dall'11 dicembre 1939, dal titolo:
« Cambio di velocità per bicicletta ».
(Per cessione come da atto del 19 febbraio 1940, registrato a Bologna il 22 febbraio 1940, n. 19984, vol. 601, atti privati).

Trascrizione n. 17400 del 6 marzo 1940.
Trasferimento totale dal signor Zorzi Silvio, a Ziano (Trento), alla Società Adriatica Ferramenta e Metalli (S.A.F.E.M.), a Venezia, del brevetto n. 348071, decorrente dal 5 maggio 1937, dal titolo:
« Laminatrice, affilatrice per falci fienaie ».
(Per cessione come da atto del 5 febbraio 1940, registrato a Bolzano il 6 febbraio 1940, n. 6638, vol. 68, atti privati).

Trascrizione n. 17401 del 9 marzo 1940.
Trasferimento totale dal signor Franz Bartos, a Holoubkau, Rokycany (Protettorato di Boemia e Moravia), alla Ditta « Mühlig-Union Glasindustrie Aktiengesellschaft, a Teplitz-Schönau (Germania), del brevetto n. 326369, decorrente dal 15 maggio 1933, dal titolo:
« Comando automatico regolante i tempi delle fasi di lavoro nelle macchine per soffiare bottiglie ».
(Per cessione come da atto del 9 dicembre 1939, registrato a Roma il 5 marzo 1940, n. 35461, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17402 del 9 marzo 1940.
Trasferimento totale dal signor Guglielmo Agatino, a Roma, al signor Signorini Umberto, a Roma, del brevetto n. 368196, decorrente dal 26 ottobre 1939, dal titolo:
« Rivestimento a granulazione vitrea rifrangente ».
(Per cessione come da atto del 29 febbraio 1940, registrato a Roma il 5 marzo 1940, n. 35573, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17403 del 21 febbraio 1940.
Trasferimento totale da Karl Stern, e Blume Stern Pachtinger, a Baden (Vienna), Iosef Stern, Emma Stern nata Ranzenhofer, Osias Lutwak, Fanny Lutwak nata Pachtinger, a Vienna, all'ing. Ferdinand Penzig-Franz, a Vienna, del brevetto n. 300282 e completivo n. 312770, decorrente dal 20 luglio 1931, dal titolo:
« Punzone e relativa filiera pressa per serie di immagini punzonate in lamiera o simili ».
(Per cessione come da atti del 6 gennaio 1940, registrati a Roma il 7 febbraio 1940, nn. 30941 e 30943, vol. 580, atti privati).

Trascrizione n. 17404 del 28 febbraio 1940.
Trasferimento totale da Bruno Usigli, a Milano, alla Società Anonima Istrumenti di Misura C.G.S., a Monza, del brevetto n. 379134, decorrente dal 1° dicembre 1939, dal titolo:
« Istrumento elettrico misuratore di rapporti ».
(Per cessione come da atto del 16 febbraio 1940, registrato a Milano il 17 febbraio 1940, n. 1779, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 17405 del 29 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Pietro Rizzi, a Milano, alla Società Anonima « O.S.A. Olii Sintetici Affini », a Milano, del brevetto n. 356438, decorrente dal 12 novembre 1937, dal titolo:
« Processo di trattamento dell'olio di ricino per ottenerne un prodotto avente i caratteri essiccativi e di resistenza all'acqua e ai carbonati dell'olio di legno ».
(Per cessione come da atto del 1° novembre 1939, registrato a Busto Arsizio il 3 novembre 1939, n. 502, vol. 94, atti privati).

Trascrizione n. 17406 del 29 febbraio 1940.
Trasferimento totale dal signor Pietro Rizzi, a Milano, alla Società Anonima « O.S.A. Olii Sintetici Affini », a Milano, del brevetto n. 358679, decorrente dal 22 dicembre 1937, dal titolo:
« Processo di trattamento dell'olio di ricino per ottenerne un prodotto avente i caratteri essiccativi e di resistenza all'acqua, e ai carbonati dell'olio di legno ».
(Per cessione come da atto del 1° novembre 1939, registrato a Busto Arsizio il 3 novembre 1939, n. 502, vol. 94, atti privati).

Trascrizione n. 17407 dell'11 marzo 1940.
Trasferimento totale dal signor Antonio Campus, a Milano, alla Società Commerciale Mario Alberti, Anonima, a Milano, del brevetto n. 375518, decorrente dal 13 luglio 1939, dal titolo:
« Bruciatore atto ad utilizzare combustibili solidi senza richiedere la polverizzazione preventiva del combustibile ».
(Per cessione come da atto del 12 febbraio 1940, registrato a Milano il 21 febbraio 1940, n. 10438, vol. 713, atti pubblici).

Trascrizione n. 17408 del 20 marzo 1940.
Trasferimento totale dalla Società Elettrochimica del Toce, a Milano, a E. I. Du Pont de Nemours & Co., a Wilmington, Delaware (S.U.A.), del brevetto n. 380472, decorrente dal 24 gennaio 1940, dal titolo:
« Procedimento per la preparazione di acidi carbossilici organici alifatici, particolarmente utili nella sintesi di plastificanti e di resine sintetiche ».
(Per cessione come da atto del 13 febbraio 1940, registrato a Milano il 15 febbraio 1940, n. 1763, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 17409 del 17 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Anonima Ryba a.g.l., a Bolzano, a Giuseppe Reinisch, Ernesto Vinatzer, Antonio Ryba e Antonio Trafojer, a Bolzano, del brevetto n. 380101, decorrente dal 14 agosto 1939, dal titolo:
« Innesto elettromagnetico a lamelle ».
(Per cessione come da atto dell'8 aprile 1940, registrato a Roma il 9 aprile 1940, n. 39674, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17410 del 15 marzo 1940.
Trasferimento totale dal signor Ivo Ruggieri, a Roma, al signor Pietro Gambetti, a Roma, del brevetto n. 344978, decorrente dal 25 settembre 1936, dal titolo:
« Sistema e dispositivo catalizzatore per economizzare la benzina nei motori a scoppio ».
(Per cessione come da atto del 9 marzo 1940, registrato a Roma il 12 marzo 1940, n. 36372, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17411 del 15 marzo 1940.
Licenza d'uso dal signor Pietro Gambetti, a Roma, alla Società Anonima « Econ », a Roma, del brevetto n. 344978, decorrente dal 25 settembre 1936, dal titolo:
« Sistema e dispositivo catalizzatore per economizzare la benzina nei motori a scoppio ».
(Per concessione come da atto dell'11 marzo 1940, registrato a Roma il 12 marzo 1940, n. 36371, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17412 del 15 marzo 1940.
Licenza d'uso dal signor Pietro Gambetti, a Roma, alla Società Anonima « Econ », a Roma, del brevetto n. 375838, decorrente dal 4 agosto 1939, dal titolo:
« Sistema e dispositivo di presa d'aria autoregolata ed eventualmente trattenuta o condizionata ».
(Per concessione come da atto dell'11 marzo 1940, registrato a Roma il 12 marzo 1940, n. 36371, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17413 del 6 marzo 1940.
Trasferimento totale dall'Appula Società per l'Industria Chimica Italiana, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, del brevetto n. 325278, decorrente dal 7 marzo 1935, dal titolo:
« Procedimento per la produzione del solfito e del pirosolfito (metabisolfito) di potassio ».
(Per fusione come da certificato del 30 dicembre 1939, registrato a Milano il 17 gennaio 1940, n. 8906, vol. 712, atti privati).

Trascrizione n. 17414 del 21 marzo 1940.
Trasferimento totale da Giuseppe Lisi, a Spoleto, alla Banca Ugo Natali Società Anonima, a Roma, del brevetto n. 377906, decorrente dal 12 ottobre 1939, dal titolo:
« Paracadute a superficie variabile ».
(Per cessione come da atto del 13 marzo 1940, registrato a Roma il 15 marzo 1940, n. 36755, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17415 del 21 marzo 1940.
Trasferimento totale da Giuseppe Lisi, a Spoleto, alla Banca Ugo Natali Società Anonima, a Roma, del brevetto n. 367314, decorrente dal 5 novembre 1938, dal titolo:
« Paracadute con apertura in due tempi con dispositivo comandabile, atto a variare, a piacere, la velocità di discesa ».
(Per cessione come da atto del 13 marzo 1940, registrato a Roma il 15 marzo 1940, n. 36755, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17416 del 22 marzo 1940.
Trasferimento totale da Letterio Laboccetta, a Roma, al signor Kollsman Paul, a Elmhurst, New York (S.U.A.), del brevetto n. 364149, decorrente dal 28 luglio 1938, dal titolo:
« Strumento specialmente per aeromobili, indicante variazione di direzione ».
(Per cessione come da atto del 22 novembre 1939, registrato a Roma il 24 febbraio 1940, n. 33378, vol. 580, atti privati).

Trascrizione n. 17417 del 22 marzo 1940.
Trasferimento totale da Letterio Laboccetta, a Roma, alla Ditta Sun Shipbuilding & Dry Dock Company, a Chester, Pa. (S.U.A.), del brevetto n. 363853, decorrente dal 23 aprile 1938, dal titolo:
« Metodo ed apparecchio per fabbricare con lamiere e rinforzi elementi strutturali di navi quali paratie e simili ».
(Per cessione come da atto del 22 novembre 1939, registrato a Roma il 24 febbraio 1940, n. 33377, vol. 580, atti privati).

Trascrizione n. 17418 del 22 marzo 1940.
Licenza d'uso dal signor Aldo Tancredi, a Rosignano Solvey, alla Società Anonima Tavelloni Armati S.A.T.A., a Firenze, del brevetto n. 354659, decorrente dal 1º dicembre 1937, dal titolo:
« Solaio composto di travi a sezione trapezoidale in laterizio armato e mattoni forati della stessa sezione interposti fra i medesimi ».
(Per concessione come da atto del 28 dicembre 1939, registrato a Firenze il 5 gennaio 1940, n. 3828, vol. 434, atti privati).

Trascrizione n. 17419 del 14 marzo 1940.
Trasferimento totale dalla N. V. Molybdenum Company, a Nijmegen (Olanda), al signor Paul Schwarzkopf, a New York (S.U.A.), del brevetto n. 360342, decorrente dal 9 marzo 1938, dal titolo:
« Chiusura terminale per barre di riscaldamento ».
(Per cessione come da atto del 15 dicembre 1939, registrato a Roma il 9 marzo 1940, n. 36150, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17420 del 29 marzo 1940.
Trasferimento totale dalla Mutosel, Société Holding Luxembourgeoise, a Lussemburgo, alla Union Privée d'Etudes & de Participations, a Lussemburgo, del brevetto n. 313049, decorrente dal 29 dicembre 1932, dal titolo:
« Procedimento per la preparazione, la separazione e la purificazione di sali e di soluzioni saline, nonchè di altre soluzioni ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da atto del 22 maggio 1939, registrato a Roma il 13 marzo 1940, n. 17623, vol. 469, atti privati).

Trascrizione n. 17421 del 29 marzo 1940.
Trasferimento totale dalla Union Privée d'Etudes & de Participations, a Lussemburgo, alla Norks Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, a Oslo (Norvegia), del brevetto n. 313049, decorrente dal 29 dicembre 1932, dal titolo:
« Procedimento per la preparazione, la separazione e la purificazione di sali e di soluzioni saline, nonchè di altre soluzioni, mediante scambiatori di basi ».
(Per cessione come da atto del 20 maggio 1939, registrato a Roma il 13 marzo 1940, n. 36589, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17422 del 29 marzo 1940.
Trasferimento totale dalla Ditta Elektriska Svetsnings A. B., a Goteborg (Svezia), alla Ditta Esab Elettrodi Rivestiti Società Anonima, a Milano, del brevetto n. 376144, decorrente dall'8 agosto 1939, dal titolo:
« Procedimento e dispositivo di fabbricazione di elettrodi per la saldatura all'arco elettrico ».
(Per cessione come da atto del 26 febbraio 1940, registrato a Milano il 18 marzo 1940, n. 70200, vol. 3920, atti privati).

Trascrizione n. 17423 del 30 marzo 1940.
Trasferimento totale dai signori Bruns Heinrich, Rau Fritz e Steinberg Heinrich, a Monaco (Germania), al signor Fuersattel Hans Georg, a Monaco (Germania), del brevetto n. 305145, decorrente dall'8 gennaio 1932, dal titolo:
« Macchina aggraffatrice di fascicoli di carta ».
(Per cessione come da atti del 30 ottobre 1939 e 19 gennaio 1940, registrati a Milano il 6 marzo 1940 e 22 marzo 1940, n. 67118, vol. 3916, atti privati e n. 71412, vol. 3920, atti privati).

Trascrizione n. 17424 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dal signor Carlo Sfondrini, a Milano, al signor Carlo Monti, a Milano, del brevetto n. 306555, decorrente dal 30 aprile 1932, dal titolo:
« Sistema di giunzione per elementi in cemento armato combinabili per ottenere costruzioni varie, in particolare cabine elettriche smontabili ».
(Per cessione come da atto del 26 aprile 1940, registrato a Milano il 26 aprile 1940, n. 2282, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 17425 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Ansaldo Società Anonima, a Genova, a Sergio Chiavacci, a Bologna, del brevetto n. 368370, decorrente dal 25 novembre 1938, dal titolo:
« Auto aratro a bilanciere ».
(Per cessione come da atto del 29 febbraio 1940, registrato a Genova il 2 marzo 1940, n. 17149, vol. 720, atti privati).

Trascrizione n. 17426 del 24 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Ditta Domenico Filogamo, a Torino, al signor Ernesto Monnet, a Torino, del brevetto n. 371555, decorrente dal 17 febbraio 1939, dal titolo:
« Pompa ad alta pressione per pneumatici ».
(Per cessione come da atto del 17 aprile 1940, registrato a Torino il 18 aprile 1940, n. 37918, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17427 del 25 aprile 1940.
Trasferimento totale dal signor Robert Felx, a Francoforte s. M. (Germania) alla Ditta Frankfurter Trester-Verwertungs-G.m.b.H., a Francoforte s. M. (Germania), del brevetto n. 320793 decorrente dal 22 marzo 1934, dal titolo:
« Metodo di tempera dell'acciaio e leghe analoghe con l'impiego di soluzioni contenenti sostanze pectiche come mezzi di brusco raffreddamento ».
(Per cessione come da atto dell'8 marzo 1938, registrato a Torino il 22 aprile 1940, n. 38550, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17428 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 294784, decorrente dal 29 dicembre 1930, dal titolo:
« Dispositivo per la stampigliatura di somme per riportare automaticamente valori numerici da un meccanismo contatore fisso su di un foglio da scrivere inserito in una macchina da scrivere ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17429 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 297036, decorrente dal 28 marzo 1931, dal titolo:
« Macchina calcolatrice con dispositivo moltiplicatore automatico ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17430 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 298036, decorrente dal 5 maggio 1931, dal titolo:
« Macchina per registrazioni contabili composta di una macchina da scrivere e di una calcolatrice ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17431 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 300905, decorrente dal 3 agosto 1931, dal titolo:
« Dispositivo di ritorno automatico del pattino del meccanismo calcolatore di macchine calcolatrici con apparecchio di moltiplicazione automatico ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17432 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 314823, decorrente dal 22 luglio 1932, dal titolo:
« Dispositivo di ritorno automatico del pattino del meccanismo calcolatore di macchine calcolatrici con apparecchio di moltiplicazione automatico ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17433 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 307042, decorrente dal 23 maggio 1932, dal titolo:
« Comando girevole del meccanismo calcolatore per macchine calcolatrici ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17434 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 320883, decorrente dal 27 aprile 1934, dal titolo:
« Congegno totalizzatore per macchine calcolatrici e simili ».

(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17435 del 30 aprile 1940.

Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 321893, decorrente dal 2 giugno 1934, dal titolo:

« Dispositivo per la stampa dello zero in macchine da contabilità formate dalla riunione di una macchina da scrivere e di una calcolatrice ».

(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17436 del 30 aprile 1940.

Trasferimento totale dalla Società Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Sommerda A.G., a Sommerda (Germania), alla Società Rheinmetall Borsig A.G., a Sommerda (Germania), del brevetto n. 324096, decorrente dal 13 ottobre 1934, dal titolo:

« Dispositivo per azionare il meccanismo contatore di macchine addizionatrici ».

(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17437 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Schering Kahlbaum A.G., a Berlino, alla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, del brevetto n. 353966, decorrente dal 13 luglio 1937, dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di alcoli polivalenti della serie dell'etiocolano ».

(Per fusione come da certificato del 24 agosto 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24626, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17438 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Schering Kahlbaum A.G., a Berlino, alla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, del brevetto n. 354225 e co. 356033, decorrente dal 13 luglio 1937, dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di composti ossidati di tipo alchelinico della serie dell'etiocolano ».

(Per fusione come da certificato del 24 agosto 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24626, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17439 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Schering Kahlbaum A.G., a Berlino, alla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, del brevetto n. 336417, decorrente dal 30 ottobre 1934, dal titolo:

« Processo di preparazione di ossi-ciclopentanodimetiltetradecaidrofenantroli ».

(Per fusione come da certificato del 24 agosto 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24626, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17440 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Schering Kahlbaum A.G., a Berlino, alla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, del brevetto n. 333520, decorrente dal 6 aprile 1935, dal titolo:

« Processo di preparazione di esteri di alcoli policiclici ».

(Per fusione come da certificato del 24 agosto 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24626, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17441 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Schering Kahlbaum A.G., a Berlino, alla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, del brevetto n. 335747, decorrente dal 16 settembre 1935, dal titolo:

« Processo di preparazione di pregnandioni non saturi ».

(Per fusione come da certificato del 24 agosto 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24626, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17442 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, alla Schering A.G., a Berlino, del brevetto n. 354225, decorrente dal 13 luglio 1937, dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di composti ossidati di tipo alchelinico della serie dell'etiocolano ».

(Per fusione come da atto del 21 giugno 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24627, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17443 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, alla Schering A.G., a Berlino, del brevetto n. 353966, decorrente dal 13 luglio 1937, dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di alcoli polivalenti della serie dell'etiocolano ».

(Per fusione come da atto del 21 giugno 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24627, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17444 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, alla Schering A.G., a Berlino, del brevetto n. 336417, decorrente dal 30 ottobre 1935, dal titolo:

« Processo di preparazione di ossiciclo pentanodimetiltetradecaidrofenantroli ».

(Per fusione come da atto del 21 giugno 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24627, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17445 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, alla Schering A.G., a Berlino, del brevetto n. 333520, decorrente dal 6 aprile 1935, dal titolo:

« Processo di preparazione di esteri di alcoli policiclici ».

(Per fusione come da atto del 21 giugno 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24627, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17446 del 18 ottobre 1939.

Trasferimento totale dalla Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., a Berlino, alla Schering A.G., a Berlino, del brevetto n. 335747, decorrente dal 16 settembre 1935, dal titolo:

« Processo di preparazione di pregnandioni non saturi ».

(Per fusione come da atto del 21 giugno 1939, registrato a Roma il 20 giugno 1940, n. 24627, vol. 471, atti privati).

Trascrizione n. 17447 dell'8 aprile 1940.

Trasferimento totale dalla N. V. Nederlandsche Technische Handel Maatschappij « Giro », all'Aja, alla Anschütz & Co. G.m.b.H., a Kiel-Neumühlen (Germania), del brevetto n. 272751, decorrente dal 6 settembre 1938, dal titolo:

« Bussola a giroscopio con trasmissione a distanza ».

(Per cessione come da atto del 4 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 marzo 1940, n. 37953, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17448 dell'8 aprile 1940.

Trasferimento totale dalla N. V. Nederlandsche Technische Handel Maatschappij « Giro », all'Aja, alla Anschütz & Co. G.m.b.H., a Kiel-Neumühlen (Germania), del brevetto n. 279175, decorrente dal 16 aprile 1939, dal titolo:

« Bussola a più giroscopi ».

(Per cessione come da atto del 4 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 marzo 1940, n. 37953, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17449 dell'8 aprile 1940.

Trasferimento totale dalla N. V. Nederlandsche Technische Handel Maatschappij « Giro », all'Aja, alla Anschütz & Co. G.m.b.H., a Kiel-Neumühlen (Germania), del brevetto n. 260896, decorrente dall'8 luglio 1929, dal titolo:

« Bussola secondaria per impianti di bussola giroscopica ».

(Per cessione come da atto del 4 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 marzo 1940, n. 37953, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17450 del 29 marzo 1940.

Trasferimento totale da Suzzi Angelo, a Savona, alla S.N.I.E.L. Società Nazionale Industrie Elettro-Luminose, a Genova, del brevetto n. 346280, decorrente dal 19 novembre 1936, dal titolo:

« Dispositivo commutatore selettore specialmente per quadri luminosi multicolori fuggenti ».

(Per cessione come da atto dell'8 febbraio 1940, registrato a Genova il 9 febbraio 1940, n. 7523, vol. 573, atti privati).

Trascrizione n. 17451 del 29 marzo 1940.

Trasferimento totale da Suzzi Angelo, a Savona, alla S.N.I.E.L. Società Nazionale Industrie Elettro-Luminose, a Genova, del brevetto n. 359360 e del co. 371166, decorrente dal 14 febbraio 1938, dal titolo:

« Quadro luminoso a diciture prefissate ricambiabili unicolori o policrome ».

(Per cessione come da atto dell'8 febbraio 1940, registrato a Genova il 9 febbraio 1940, n. 7523, vol. 573, atti privati).

Trascrizione n. 17452 del 29 marzo 1940.

Trasferimento totale da Suzzi Angelo, a Savona, alla S.N.I.E.L. Società Nazionale Industrie Elettro-Luminose, a Genova, del brevetto n. 367149, decorrente dal 21 ottobre 1938, dal titolo:

« Quadro luminoso a commutazione di colori ».

(Per cessione come da atto dell'8 febbraio 1940, registrato a Genova il 9 febbraio 1940, n. 7523, vol. 573, atti privati).

Trascrizione n. 17453 del 15 aprile 1940.

Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin-Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft, m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 317540, decorrente dal 4 dicembre 1933, dal titolo:

« Refrigeratore intermedio per compressori lavoranti intermittentemente in particolare per compressori a stantuffo a più gradini di pressione ».

(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17454 del 15 aprile 1940.

Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin-Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 318538, decorrente dal 3 febbraio 1934, dal titolo:

« Processo dispositivo per la regolazione continua (senza salti) dei compressori ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17455 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin-Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 332384, decorrente dal 10 febbraio 1934, dal titolo:
« Apparecchio per la regolazione automatica della pressione mediante regolazione della portata per compressori e simili ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17456 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin-Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 344181, decorrente dal 17 dicembre 1935, dal titolo:
« Metodo e dispositivo di condotta di fuoco di generatori di vapore per veicoli motori su rotaie e veicoli stradali a motore ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17457 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin-Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 346782, decorrente dal 16 maggio 1936, dal titolo:
« Forno di distillazione verticale ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17458 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin-Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 344862, decorrente dal 22 maggio 1936, dal titolo:
« Compressore con refrigerante intermedio ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17459 del 15 aprile 1940.
Trasferimento totale dalla Rheinmetall Borsig A.G. Werk Borsig Berlin-Tegel, a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren-Handelsgesellschaft m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 348825, decorrente dal 7 gennaio 1937, dal titolo:
« Treno ferroviario in particolare, treno celere di costruzione leggera composto di vagoni ad assale unico che mediante inserzione in un vagone a due o più assali sono riuniti in un treno di lunghezza finita ».
(Per cessione come da atto del 22 febbraio 1940, registrato a Roma il 25 marzo 1940, n. 37680, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 17460 del 10 aprile 1940.
Trasferimento totale da Walter Kruse e Maximilian Fischer, a Lipsia (Germania), a Curt Angelmi, a Lipsia (Germania) del brevetto n. 321336, decorrente dal 21 agosto 1933, dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per sterilizzare e disinfettare sostanze mediante la corrente elettrica a bassa tensione ».
(Per cessione come da atto del 19 gennaio 1935, registrato a Roma il 18 marzo 1940, n. 37206, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 17461 dell'11 aprile 1940.
Trasferimento totale da Giuseppe Tagliabue, a Milano, alla Società Anonima Talgius, a Monza, del brevetto n. 357754, decorrente dal 30 dicembre 1937, dal titolo:
« Procedimento per la decorazione a penetrazione anche policroma di materiali diversi e specialmente di quelli a base di legno e simili ».
(Per cessione come da atto del 20 dicembre 1939, registrato a Milano il 2 gennaio 1940, n. 1250, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 17462-A del 29 marzo 1940.
Trasferimento totale da Suzzi Angelo, a Savona, alla S.N.I.E.L. Società Nazionale Industrie Elettro-Luminose, a Genova, del brevetto n. 354735, decorrente dal 20 settembre 1937, dal titolo:
« Dispositivo a comando pneumatico per la commutazione rapida dei circuiti elettrici di quadri di lampadine, con l'ausilio di fogli isolanti traforati ».
(Per cessione come da atto dell'8 febbraio 1940, registrato a Genova il 9 febbraio 1940, n. 7523, vol. 573, atti privati).

Trascrizione n. 17462-B del 4 marzo 1940.
Trasferimento totale dall'Ufficio ing. Barzanò & Zanardo, a Roma, a Nicolay Kundtzon Fougner a Furuland (Norvegia) e Eivind Jensen Eckbo, a Oslo, del brevetto n. 367213, decorrente dal 1° settembre 1938, dal titolo:
« Rasoio di sicurezza con lama in forma di nastro ».
(Per cessione come da atto del 15 febbraio 1940, registrato a Roma il 19 febbraio 1940, n. 32528, vol. 580, atti privati).

Trascrizione n. 17463 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino del brevetto n. 294884 decorrente dal 29 dicembre 1940, dal titolo:
« Dispositivo per la stampigliatura di somme per riportare automaticamente valori numerici da un meccanismo contatore fisso su di un foglio da scrivere inserito in una macchina da scrivere ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17464 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino, del brevetto n. 297036 decorrente dal 28 gennaio 1931, dal titolo:
« Macchina calcolatrice con dispositivo moltiplicatore automatico ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17465 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino, del brevetto n. 298036 decorrente dal 5 maggio 1931, dal titolo:
« Macchina per registrazioni contabili composta di una macchina per scrivere e di una calcolatrice ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 29 dicembre 1939, registrato a Torino il 26 aprile 1940, n. 39330, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17466 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino, del brevetto n. 300905 decorrente dal 3 agosto 1931 dal titolo:
« Dispositivo di ritorno automatico del pattino del meccanismo calcolatore di macchine calcolatrici con apparecchio di moltiplicazione automatico ».
(Per cessione come da atto del 16 dicembre 1939, registrato a Torino il 29 aprile 1940, n. 39517, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17467 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino, del brevetto n. 314823 decorrente dal 22 luglio 1932 dal titolo:
« Dispositivo di ritorno automatico del pattino del meccanismo calcolatore di macchine calcolatrici con apparecchio di moltiplicazione automatico ».
(Per cessione come da atto del 16 dicembre 1939, registrato a Torino il 29 aprile 1940, n. 39517, vol. 583, atti privati).

Trasferimento n. 17468 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino del brevetto n. 307042 decorrente dal 23 maggio 1932 dal titolo:
« Comando girevole del meccanismo calcolatore per macchine calcolatrici ».
(Per cessione come da atto del 16 dicembre 1939, registrato a Torino il 29 aprile 1940, n. 39517, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17469 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino, del brevetto n. 320883 decorrente dal 27 aprile 1934 dal titolo:
« Congegno totalizzatore per macchine calcolatrici e simili ».
(Per cessione come da atto del 16 dicembre 1939, registrato a Torino il 29 aprile 1940, n. 39517, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17470 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino, del brevetto n. 321893 decorrente dal 2 giugno 1934 dal titolo:
« Dispositivo per la stampa dello zero in macchine da contabilità formate dalla riunione di una macchina da scrivere e di una macchina calcolatrice ».
(Per cessione come da atto del 16 dicembre 1939, registrato a Torino il 29 aprile 1940, n. 39517, vol. 583, atti privati).

Trascrizione n. 17471 del 30 aprile 1940.
Trasferimento totale da Rheinmetall-Borsig A. G., a Berlino, alla Maschinen-und Metallwaren Handelsgesellschaft m. b. H., a Berlino, del brevetto n. 324096 decorrente dal 13 ottobre 1934 dal titolo:
« Dispositivo per azionare il meccanismo contatore di macchine addizionatrici ».
(Per cessione come da atto del 16 dicembre 1939, registrato a Torino il 29 aprile 1940, n. 39517, vol. 583, atti privati).

Il direttore: A. ZENGARINI

(298)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 21
dal 1° al 15 novembre 1940-XIX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Gabiano	B	—	1
Id.	Villamiraglio	B	—	1
Asti	Piovà	B	—	1
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	2
Id.	Guinzano	B	—	1
Cremona	Cremona	B	1	—
Foggia	Carpiano	E	—	1
Id.	Monte S. Angelo	B	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	1
Gorizia	Sambasso	O	1	—
Matera	Banzi	O	—	1
Milano	Abbiategrasso	O	—	1
Id.	Milano	O	—	1
Nuoro	Fonni	O	—	2
Padova	Carrara San Giorgio	O	—	1
Pavia	Mortara	O	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	O	1	—
Pola	Pirano	O	—	1
Roma	Roma	OV	1	—
Id.	Casape	B	—	1
Id.	Civitavecchia	O	1	1
Id.	Manziana	B	—	1
Id.	Subiaco	O	—	1
Salerno	Laniano	B	1	—
Id.	Piaggine	B	1	—
Id.	Polla	B	1	—
Id.	Salerno	B	1	—
Treviso	Asolo	B	1	1
Trieste	Sesana	B	—	1
Viterbo	Bieda	B	1	—
Id.	Canino	B	—	2
Zara	Zara	B	—	1
			11	27
	Carbonchio sintomatico.			
Chieti	Fresa Grandinaria	B	—	1
Brescia	Casale Cremasco	B	1	—
Foggia	Rignano Garganico	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
			2	2
	Afta epizootica.			
Alessandria	Carezzano	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	1
Aosta	Aias	B	1	—
Id.	Id.	BO	2	—
Id.	Id.	BCap	1	—
Id.	Borgomassimo	B	—	1
Id.	Cogne	O	1	—
Id.	Id.	BO	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Arezzo	Cortona	B	1	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	B	1	—
Asti	Mombaldone	B	2	—
Id.	San Paolo Solbrito	B	1	—
Id.	Dusino San Michele	B	1	—
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Molfetta	B	—	1
Benevento	Amorosi	B	1	3
Bergamo	Parre	B	—	2
Bologna	Bologna	B	2	—
Id.	Budrio	B	6	2
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	1	—
Id.	Molinella	B	2	2
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	B	4	1
Brescia	Carpenedolo	B	2	—
Campobasso	Carpinone	B	—	3
Catania	Ramacca	B	2	—
Chieti	Montenerodomo	B	1	—
Cosenza	Aieta	B	—	1
Id.	Tortora	B	—	3
Cuneo	Cuneo	B	—	1
Id.	Govone	O	1	—
Id.	Paesana	B	2	—
Id.	Villanova Solaro	B	—	1
Ferrara	Formignana	B	—	1
Foggia	Faeto	B	3	—
Id.	Orsara	B	4	2
Id.	Roseto V.	B	1	—
Id.	Celle S. Vito	B	1	—
L'Aquila	Aielli	B	1	—
Id.	Castellafiume	B	—	1
Id.	Montereale	B	1	—
Id.	Rivisondoli	B	—	1
Messina	Alcara Lifusi	B	2	—
Milano	Terrano Lodigiano	B	1	—
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	—	2
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Castelvetro	B	7	1
Id	San Cesario	B	4	1
Id.	Spilamberto	B	17	2
Novara	Craveggia	B	—	1
Id.	Trontano	B	1	—
Parma	San Secondo	B	1	—
Pavia	Voghera	B	1	—
Perugia	Perugia	B	2	3
Piacenza	Caorso	B	—	1
Pisa	Calcinaia	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Novellara	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
Salerno	Capitello	B	5	—
Id.	Eboli	Bbuf	—	2
Siracusa	Noto	B	1	—
Terni	Orvieto	B	7	—
Id.	Terni	B	2	—
Torino	Ulzio	B	1	—
Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	Torino	B	2	—
Id.	Perosa Argentina	B	—	1
Id.	Esille	B	—	1
Id.	Cesana	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Id.	Bardonecchia	B	—	1
Id.	Favria Oglianico	B	—	1
Trapani	Salemi	C	—	12

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Trapani	Alcamo	E	4	—
Id.	Marsala	E	4	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Treviso	Montebelluna	B	2	3
Id.	Roncade	B	1	—
Venezia	San Donà di Piave	B	1	—
Vercelli	Salussola	B	—	2
			122	65

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Alessandria	Mombello Monferrato	S	1	—
Ancona	Osimo	S	3	1
Ascoli Piceno	Montemonaco	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	7	—
Id.	Caldaro	S	1	—
Bologna	Medicina	S	4	5
Campobasso	Petrella Tifernina	S	—	1
Cuneo	Moretta	S	1	—
Ferrara	Comacchio	S	—	1
Id.	Ferrara	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	3	5
Id.	Idria	S	2	—
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	—	1
Padova	Carmignano	S	2	—
Id.	Legnaro	S	1	—
Id.	Terrassa	S	4	—
Pola	Visinada	S	—	2
Potenza	Sant'Arcangelo	S	—	1
Id.	Viggiano	S	—	1
Ravenna	Conselice	S	—	6
Id.	Ravenna	S	—	2
Salerno	Sicignano degli Alburni	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	3
Trento	Denno	S	—	2
Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Levico	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	1
Id.	Roverè della Luna	S	—	2
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Altivole	S	—	1
Id.	Oderzo	S	—	1
Id.	Paese	S	—	1
Id.	Riese	S	—	1
Id.	Valdobiadene	S	—	1
Trieste	Cargnale	S	3	—
Udine	Aquileia	S	—	2
Id.	Codroipo	S	1	3
Id.	Pozzuolo	S	—	2
Id.	Premariacco	S	—	3
Id.	Spilimbergo	S	—	1
Id.	Tavagnacco	S	—	1
Venezia	San Donà di Piave	S	1	—
Id.	Spinea	S	—	1
Id.	Bovolone	S	—	1
Id.	Mozzecane	S	—	1
Id.	Povegliano	S	—	1
Id.	Sommacampagna	S	—	1
Id.	Villafranca di Verona	S	—	1
Vicenza	Castegnero	S	—	1
Id.	Montegaldella	S	—	1
Id.	Quinto Vicentino	S	—	1
			35	66

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	S	2	—
Id.	Osimo	S	1	—
Id.	Senigallia	S	10	4
Id.	Numana	S	—	2
Id.	Osimo	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	5	2
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Maltignano	S	1	—
Id.	Massa Fermana	S	2	—
Id.	Monturano	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Id.	Sevigliano	S	1	—
Asti	Montiglio	S	—	1
Bologna	Budrio	S	1	—
Id.	Bologna	S	1	1
Id.	Molinella	S	3	—
Brescia	Bagnolo Mella	S	—	1
Campobasso	Boiano	S	—	4
Chieti	Ortona	S	1	—
Forlì	Cesena	S	1	—
Padova	Carmignano	S	2	—
Id.	Massanzago	S	—	1
Pescara	Cappelle sul Tavo Pescara	S	1	—
Potenza	Lavello	S	—	1
Rovigo	Crespino	S	—	2
Id.	Lendinara	S	—	4
Salerno	Siano	S	1	—
Siena	Sinalunga	S	1	—
Trento	Casteltesino	S	—	1
Udine	Cividale	S	—	1
Vicenza	Lonigo	S	—	1
Id.	Montegalda	S	—	1
			3[illegible]	29

Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Molfetta	E	—	1
Catania	Misterbianco	E	—	1
Id.	Ramacca	E	—	1
Id.	Scordia	E	—	3
Messina	Caronia	E	3	—
Id.	Santo Stefano di Camastro	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	1
Id.	Ciminna	P	5	9
Id.	Palermo	E	2	1
Pavia	Voghera	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	—	4
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Serre	E	3	2
			21	23

Rabbia

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Foggia	Roseto Valfortore	Can	2	—
Modena	Fiorano	Can	—	1
Pesaro	Fano	Can	—	1
Reggio Calabria	Sano di Calabria	Can	1	—
Roma	Albano Laziale	B	—	1
Id.	Rignano	Can	—	1
Salerno	Capaccio	Can	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	Can	—	1
			3	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rogna			
Foggia	Tieste	O	—	—
L'Aquila	Pescocostanzo	Ov.	—	1
Perugia	Nocera Umbria	O	1	—
Id.	Preci	O	1	—
Id.	Scheggia Pasulupo	O	—	1
Reggio Calabria	Villa San Giovanni	O	2	—
Viterbo	Civitella d'Agliano	O	—	1
			4	3
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
			3	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	1
Bologna	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Monteveglio	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	—	2
Cremona	Cremona	B	1	—
Id.	Persico Dosimo	B	1	—
Id.	Spinadesco	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Ferrara	B	2	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	1
Lucca	Lucca	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Novara	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Parma	Zibello	B	1	—
Ravenna	Brisighella	B	1	—
Reggio Emilia	Vetto	B	—	1
Id.	San Martino in Rio	B	—	1
Teramo	Basciano	B	—	1
Trento	Trento	B	—	1
Treviso	Asolo	B	—	1
Verona	Isola Rizza	B	—	1
Id.	Nogara	B	—	1
Vicenza	Malo	B	—	1
			17	16
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	25
			4	28
	Diarrea dei vitelli			
Pesaro	Pesaro	B	—	2
			—	2
	Influenza dei cavalli			
Udine	Aquileia	E	—	1
			—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Difterite aviaria			
Ancona	Senigallia	P	1	2
Fiume	Fiume	P	1	—
Gorizia	Gorizia	P	1	—
Id.	Montespino	P	1	—
Novara	Verbania	P	1	2
Id.	Bannio Anzino	P	—	1
Padova	Noventa	P	1	—
Piacenza	Ponte dell'Olio	P	1	—
Treviso	Mogliano	P	—	2
Udine	Codroipo	P	—	1
Verona	Bonolone	P	—	2
Vicenza	Brogliano	P	—	1
Id.	Lonigo	P	—	1
			7	12
	Colera dei polli			
Ancona	Fabriano	P	1	—
Cuneo	Fossano	P	—	1
Id.	Marozzo	P	—	1
Novara	Gravellona Toce	P	2	—
Padova	Saccolongo	P	1	—
Id.	Selvazzano	P	1	—
Piacenza	Piacenza	P	1	—
Id.	Ponte dell'Olio	P	1	—
Rovigo	Polesella	P	2	—
Id.	Trecenta	P	6	—
Id.	Villadosa	P	1	—
Udine	Cavazzo Carnico	P	—	3
Id.	Sestizza	P	—	1
Id.	Sevegliano	P	—	2
Id.	Udine	P	—	1
Id.	Varno	P	—	2
Venezia	Noale	P	—	1
Verona	Cerèa	P	—	4
Vicenza	Monte Galda	P	—	1
			16	17
	Peste aviaria			
Cremona	Agnadella	P	—	1
Gorizia	Salona d'Isonzo	P	—	1
Padova	Abano	P	1	—
Pistoia	Briggiano	P	3	—
Id.	Montale	P	—	1
Id.	Pistoia	P	2	1
Venezia	Chioggia	P	—	1
Verona	Cologna Veneta	P	—	1
Id.	Segnago	P	—	4
			6	10
	Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Alessandria	Casale Monferrato	P	—	1
Id.	Tortona	P	—	3
Aosta	Aosta	P	2	—
Bergamo	Albino	P	—	1
Id.	Calcianeto	P	—	1
Id.	Cavernago	P	—	1
Id.	Crevaro	P	—	1
Id.	Gerosa	P	—	6
Id.	Ghisalba	P	—	1
Id.	Pagazzano	P	—	1
Id.	Ponte San Pietro	P	—	10
Id.	Sarnico	P	—	1
Id.	Stezzano	P	—	1
Bologna	Pieve di Cento	P	1	—
Id.	Castello d'Argile	P	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli.*				
Bologna	Crevalcore	P	[illegible]	—
Id.	Imola	P	—	1
Brescia	Darfo	P	—	1
Como	Asso	P	3	1
Id.	Airuno	P	—	1
Id.	Bellano	P	—	2
Id.	Binago	P	18	—
Id.	Canzo	P	2	—
Id.	Casasco	P	3	—
Id.	Carugo	P	—	1
Id.	Como	P	—	3
Id.	Faggeto	P	—	3
Id.	Isola Comacina	P	1	—
Id.	Lipomo	P	7	—
Id.	Maslianico	P	5	—
Id.	Menaggio	P	—	1
Id.	Merate	P	1	—
Id.	San Fermo	P	—	1
Id.	Valbrona	P	2	—
Cremona	Corte de' Frati	P	1	—
Id.	Casalmorano	P	1	—
Id.	Crema	P	—	1
Id.	Cremona	P	1	3
Id.	Genivolta	P	1	—
Id.	Grumello Cremonese	P	—	1
Id.	Gussola	P	—	1
Id.	Persico Dosimo	P	1	—
Id.	Ripalta Cremasca	P	—	1
Id.	Spino d'Adda	P	1	—
Id.	Ferrara	P	—	1
Id.	Jolanda di Savoia	P	—	2
Forlì	Galeata	P	2	—
Genova	Campoligure	P	—	1
Id.	Genova	P	—	1
Gorizia	Sagrado	P	—	7
Milano	Cornaredo	P	—	1
Id.	Milano	P	—	4
Id.	Rho	P	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	P	—	1
Modena	Fiorano	P	—	2
Id.	Frassinoro	P	—	1
Id.	Modena	P	—	2
Id.	Ravarino	P	—	1
Id.	San Felice	P	—	2
Id.	San Prospero	P	—	1
Id.	Sassuolo	P	—	2
Id.	Spilamberto	P	—	1
Id.	Vignola	P	—	1
Novara	Novara	P	1	—
Id.	Borgomanero	P	1	—
Id.	Casalino	P	—	1
Id.	Terdobbiate	P	—	1
Padova	Abano	P	1	—
Id.	Battaglia	P	—	1
Id.	Torreglia	P	1	1
Parma	Borgo Taro	P	—	1
Id.	Collecchio	P	1	1
Id.	Felino	P	—	1
Id.	Fidenza	P	—	1
Id.	Lesignano	P	1	1
Id.	Roccabianca	P	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	P	—	1
Id.	San Secondo Parmense	P	—	1
Id.	Sissa	P	1	1
Id.	Serbolo	P	—	1
Id.	Traversetolo	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli.*				
Pavia	Cornale	P	—	4
Id.	Cortcolona	P	—	1
Id.	Ferrera Erbognone	P	—	1
Id.	Mede	P	—	1
Id.	Mortara	P	—	1
Id.	Stradella	P	—	8
Id.	Zavattarello	P	—	5
Id.	Zerbolò	P	—	3
Piacenza	Cadeo	P	1	—
Id.	Castel San Giovanni	P	—	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	P	—	1
Id.	Piacenza	P	—	1
Id.	Rottofreno	P	—	1
Id.	Ponte dell'Olio	P	2	1
Id.	San Pietro in Cerro	P	—	2
Id.	Vigolzone	P	—	1
Pistoia	Pistoia	P	2	1
Ravenna	Bagnacavallo	P	—	2
Id.	Cernia	P	—	8
Id.	Faenza	P	—	5
Id.	Ravenna	P	—	9
Reggio nell'Emilia	Casina	P	1	2
Id.	Rolo	P	1	4
Id.	Viano	P	1	2
Id.	Vetto	P	1	4
Id.	Cavinago	P	1	2
Id.	Castelnovo ne' Monti	P	—	3
Id.	Villaminozzo	P	—	6
Id.	Gualtieri	P	—	2
Id.	Luzzara	P	—	3
Id.	Rubiera	P	—	2
Id.	Scandiano	P	—	2
Id.	Albinea	P	—	2
Id.	Cadelbosco di Sopra	P	—	2
Id.	Gattatico	P	—	1
Trento	Pieve Tesino	P	—	1
Id.	Trento	P	—	1
Trieste	Trieste	P	1	—
Id.	Monfalconoe	P	—	1
Id.	Ronchi	P	—	1
Udine	Fiume Veneto	P	—	1
Id.	Tarvisio	P	—	3
Id.	Zoppola	P	—	1
Varese	Busto Arsizio	P	1	—
Id.	Caronno Milanese	P	—	1
Id.	Cuvio	P	5	1
Id.	Gallarate	P	—	15
Id.	Luino	P	4	—
Id.	Mornago	P	—	1
Id.	Saronno	P	—	1
Id.	Sesto Calende	P	—	1
Venezia	Camponogara	P	1	—
Id.	Mira	P	—	2
Id.	Mirano	P	1	1
Vercelli	Alloche	P	—	5
Id.	Brianzè	P	—	6
Id.	Biella	P	—	1
Id.	Crevacuore	P	—	8
Id.	Guardabosone	P	—	4
Id.	Mosso Santa Maria	P	—	1
Id.	Palazzolo	P	—	1
Id.	Pila	P	—	6
Id.	Scopa	P	—	20
Id.	Varallo	P	—	40
Verona	San Bonifacio	P	—	1
			85	317

RIEPILOGO
dal 1° al 15 novembre 1940-XIX · N. 21

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	20	31	38
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica	38	78	187
4	Malrossino dei suini	23	53	101
5	Peste e setticemia dei suini	18	34	67
6	Farcino criptococcico	7	17	44
7	Rabbia	6	7	9
8	Rogna	5	7	8
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	2	3
10	Aborto epizootico	15	29	33
11	Tubercolosi bovina	2	6	32
12	Diarrea dei vitelli	1	1	2
13	Influenza del cavallo	1	1	1
14	Difterite aviaria	10	13	19
15	Colera dei polli	10	19	33
16	Peste aviaria	6	9	16
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	28	146	402

B. bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(43)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di Caltagirone, in liquidazione, con sede in Caltagirone (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa de risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria popolare di Caltagirone, con sede nel comune di Caltagirone (Catania) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 25 ottobre 1939-XVII, con il quale i signori avv. Antonino Santagati, rag. Leonardo Piano e rag. Francesco Branciforti sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto rag. Branciforti è stato richiamato alle armi ed i signori Santagati e Piano hanno trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Filippo Sasso di Salvatore, dott. Giuseppe Di Gregorio fu Luigi e rag. Giuseppe Antonino Parisi fu Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di Caltagirone, in liquidazione, avente sede nel comune di Caltagirone (Catania), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XV, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori avv. Antonino Santagati, rag. Leonardo Piano e rag. Francesco Branciforti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(302)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.